

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

86/549/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria** 1

Accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria 2

86/550/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia** 12

Accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia 13

86/551/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia** 20

Accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia 21

Prezzo: Lire 10 100

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

86/552/CEE:	
★ Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia	30
Accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia	31
86/553/CEE:	
★ Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera	38
Accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera	39
86/554/CEE:	
★ Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda	49
Accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda	50
86/555/CEE:	
★ Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria nel settore dell'agricoltura	57
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria nel settore dell'agricoltura	58
86/556/CEE:	
★ Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia nel settore dell'agricoltura	67
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia nel settore dell'agricoltura	68
86/557/CEE:	
★ Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia nei settori dell'agricoltura e della pesca	76
Accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e il regno di Norvegia nei settori dell'agricoltura e della pesca	77
86/558/CEE:	
★ Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia nei settori dell'agricoltura e della pesca	89
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia nei settori dell'agricoltura e della pesca	90
86/559/CEE:	
★ Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca	98
Accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca	99

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 1986

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria

(86/549/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, per tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti

agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria.

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

mi prego fare riferimento al protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Repubblica d'Austria sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e l'Austria, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo precitato.

Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi prego confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale comune, così da raggiungere, il 1° gennaio 1993, il dazio previsto in questa tariffa. L'eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente a 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.

A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.

A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Portogallo applica questi ultimi dazi.

La Repubblica d'Austria procederà allo stesso modo per i prodotti elencati agli allegati III e IV originari della Spagna e del Portogallo, così da arrivare, il 1° gennaio 1993, al dazio stabilito nella tariffa doganale austriaca.

Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermare che il governo della Repubblica d'Austria è d'accordo con quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor ,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, contenente la comunicazione seguente:

«Mi prego fare riferimento al protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Repubblica d'Austria sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e l'Austria, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo precitato.

Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi prego confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale comune, così da raggiungere, il 1° gennaio 1993, il dazio previsto in questa tariffa. L'eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente a 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.

A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.

A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Portogallo applica questi ultimi dazi.

La Repubblica d'Austria procederà allo stesso modo per i prodotti elencati agli allegati III e IV originari della Spagna e del Portogallo, così da arrivare, il 1° gennaio 1993, al dazio stabilito nella tariffa doganale austriaca.

Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermare che il governo della Repubblica d'Austria è d'accordo con quanto precede.».

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
della Repubblica d'Austria*

ALLEGATO I

SPAGNA

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.06	Lievitanti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: C. Lieviti artificiali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: G. altre: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola: — Preparazioni alimentari succedanee del latte materno per il trattamento delle alterazioni metaboliche infantili e talune altre preparazioni alimentari

ALLEGATO II

PORTOGALLO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie: B. altri
05.07	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: A. Piume da letto e calugine: II. altre B. altre
05.13	Spugne naturali: B. altre
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gomme-resine, resine e balsami naturali: A. Resine di conifere
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: A. Succhi ed estratti vegetali: III. di quassia amara IV. di liquirizia V. di piretro e di radici delle piante da rotenone VI. di luppolo VII. miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari VIII. altri: a) medicinali B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati: ex I. allo stato secco: — tranne le sostanze pectiche ex II. altri: — tranne le sostanze pectiche C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: I. Agar-agar II. Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panierai o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili): A. Vimini: II. altri B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
15.10	<p>Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:</p> <p>A. Acido stearico</p> <p>B. Acido oleico</p> <p>ex C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione:</p> <p>— tranne i prodotti ricavati dal legno di pino, aventi tenore, in peso, di acido grasso uguale o superiore al 90 %</p> <p>D. Alcoli grassi industriali</p>
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
15.15	<p>Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti) greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:</p> <p>A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente</p> <p>B. Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:</p> <p>II. altri</p>
15.16	<p>Cere vegetali, anche colorate artificialmente:</p> <p>B. altri</p>
15.17	<p>Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:</p> <p>A. Degras</p>
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
21.02	<p>Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè, e loro estratti:</p> <p>A. Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze</p> <p>B. Estratti o essenze di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze</p> <p>C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>I. Cicoria torrefatta</p> <p>D. Estratti di cicoria torrefatta e d'altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>I. di cicoria torrefatta</p>
21.03	Farina di senapa e senapa preparata
21.05	<p>Preparazione per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:</p> <p>B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate</p>
21.06	<p>Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:</p> <p>A. Lieviti naturali vivi:</p> <p>I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)</p> <p>III. altri</p> <p>C. Lieviti artificiali preparati</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:</p> <p>G. altri:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola:</p> <p>— tranne gli idrolisati di proteine e gli autolisati di lievito</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve: A. Acque minerali naturali o artificiali; acque gassose
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte: — non contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico: ex A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico: — non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE ex B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più: — non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, presentato in recipienti contenenti: ex I. due litri o meno: — non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE ex II. più di due litri: — non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») : II. altri C. Bevande alcoliche: I. Rum, arak, tafia II. Gin III. Whisky IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie V. altre, presentate in recipienti contenenti: ex a) due litri o meno: — tranne quelle contenenti uova o tuorlo d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito) ex b) più di due litri: — tranne quelle contenenti uova o tuorlo d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: ex X. altri: — Leganti per anime da fonderia a base d'amido o di fecola e di destrina — Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, aventi un tenore globale di zucchero, amido, fecola o latte uguale o superiore al 30 %

ALLEGATO III

SPAGNA

Numero della tariffa doganale austriaca	Designazione delle merci
05.03	<p>Crini e cascami di crini, con o senza supporto:</p> <p>B. arricciati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in ciocche o in tortiglioni 2. fissati su un supporto
05.08	<p>Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare, loro polveri e cascami:</p> <p>A. Polvere d'ossa</p>
05.13	<p>Spugne naturali:</p> <p>A. allo stato naturale, non lavorate né lavate</p> <p>B. altre</p>
09.03	Mate
14.02	<p>Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), con o senza supporto in altre materie:</p> <p>A. con supporto in altre materie</p>
14.05	<p>Materie prime e prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove:</p> <p>A. con supporto in altre materie</p>
15.06	<p>Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.):</p> <p>A. Grassi di ossa</p>
15.11	<p>Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:</p> <p>A. Glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose</p> <p>B. Glicerina depurata</p>
15.15	<p>Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti) greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:</p> <p>B. altre</p>
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
21.02	<p>Estratti o essenze di caffè, tè o mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:</p> <p>B. Estratti o essenze di tè e loro preparazioni, allo stato liquido o solido</p> <p>ex D. Estratti e essenze di mate e loro preparazioni, allo stato liquido o solido</p>
ex 21.03	Farina di senapa
21.06	<p>Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:</p> <p>B. Lieviti artificiali preparati</p>

1. Qualora la nomenclatura della tariffa doganale austriaca venga modificata, l'Austria adegua il presente elenco di merci alle nuove designazioni della tariffa doganale, mantenendo i vantaggi concordati nello scambio di lettere, e comunica l'elenco modificato al comitato misto.
2. I dazi speciali contemplati da questo scambio di lettere vengono applicati all'importazione in Austria di merci che sono prodotti originari della Spagna conformemente all'articolo 4 del protocollo n. 3 all'accordo di libero scambio tra la Repubblica d'Austria e la Comunità economica europea.
3. A tale scopo il riquadro 7 «Osservazioni» dei certificati d'origine redatti conformemente alle disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Repubblica d'Austria e la Comunità economica europea deve contenere l'indicazione seguente: «vollständig erzeugt in Spanien» – «entièrement obtenus en Espagne» – «wholly obtained in Spain».

ALLEGATO IV

PORTOGALLO

Numero della tariffa doganale austriaca	Designazione delle merci
05.03	Crini e cascami di crini, con o senza supporto: B. arricciati: 1. in ciocche o in tortiglioni 2. fissati su un supporto
05.08	Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami: A. Polvere d'ossa
05.13	Spugne naturali: A. allo stato naturale, non lavorate né lavate B. altre
09.03	Mate
14.02	Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), con o senza supporto in altre materie: A. con supporto in altre materie
14.05	Materie prime e prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove: A. con supporto in altre materie
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, polimerizzati o in altro modo modificati: Olio di ricino, disidratato o soffiato
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose: A. Glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose B. Glicerina depurata
15.12	Oli e grassi animali e vegetali parzialmente solidificati o induriti, anche raffinati, ma non preparati: B. altri: 1. in imballaggi individuali non contenenti più di 5 kg: - tranne quelli di pesci o di mammiferi marini 2. altri: tranne quelli di pesci o di mammiferi marini
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti) greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente: B. altre
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
21.02	Estratti o essenze di caffè, tè o mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: A. Estratti di caffè allo stato solido B. Estratti o essenze di tè e loro preparazioni, allo stato liquido o solido ex C. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: Cicoria torrefatta e suoi estratti, non mescolati ad altre sostanze D. altri

Numero della tariffa doganale austriaca	Designazione delle merci
21.03	Farina di senapa e senapa preparata
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali, vivi o morti: 2. Lieviti secchi, vivi B. Lieviti artificiali preparati
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve: A. Acque minerali, acque gassose C. Ghiaccio

1. Qualora la nomenclatura della tariffa doganale austriaca venga modificata l'Austria adegua il presente elenco di merci alle nuove designazioni della tariffa doganale, mantenendo i vantaggi concordati nello scambio di lettere, e comunica l'elenco modificato al comitato misto.
2. I dazi speciali contemplati da questo scambio di lettere vengono applicati all'importazione in Austria di merci che sono prodotti originari del Portogallo conformemente all'articolo 4 del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Repubblica d'Austria e la Comunità economica europea.
3. A tale scopo il riquadro 7 «Osservazioni» dei certificati di origine redatti conformemente alle disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Repubblica d'Austria e la Comunità economica europea deve contenere l'indicazione seguente: «vollständig erzeugt in Portugal» – «entièrément obtenus au Portugal» – «wholly obtained in Portugal».

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 1986

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia

(86/550/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, per tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti

agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia.

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor ,

mi prego fare riferimento al protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Repubblica di Finlandia sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Finlandia, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo precitato.

Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi prego confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale comune, così da raggiungere, il 1° gennaio 1993, il dazio previsto in questa tariffa. L'eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente a 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.

A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.

A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Portogallo applica questi ultimi dazi.

La Repubblica di Finlandia procederà allo stesso modo per i prodotti elencati agli allegati III e IV originari della Spagna e del Portogallo, così da arrivare, il 1° gennaio 1993, al dazio stabilito nella tariffa doganale finlandese.

Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermare che il governo della Repubblica di Finlandia è d'accordo con quanto precede.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor ,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, contenente la comunicazione seguente:

«Mi prego fare riferimento al protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Repubblica di Finlandia sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Finlandia, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo precitato.

Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi prego confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale comune, così da raggiungere, il 1° gennaio 1993, il dazio previsto in questa tariffa. L'eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente a 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.

A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.

A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Portogallo applica questi ultimi dazi.

La Repubblica di Finlandia procederà allo stesso modo per i prodotti elencati agli allegati III e IV originari della Spagna e del Portogallo, così da arrivare, il 1° gennaio 1993, al dazio stabilito nella tariffa doganale finlandese.

Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermare che il governo della Repubblica di Finlandia è d'accordo con quanto precede.»

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
della Repubblica di Finlandia*

ALLEGATO I

SPAGNA

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: C. Lieviti artificiali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: G. altre: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola: — Preparazioni alimentari succedanee del latte materno per il trattamento delle alterazioni metaboliche infantili e talune altre preparazioni alimentari

ALLEGATO II

PORTOGALLO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
05.03	<p>Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:</p> <p>B. altri</p>
05.07	<p>Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:</p> <p>A. Piume da letto e calugine:</p> <p> II. altre</p> <p>B. altre</p>
05.13	<p>Spugne naturali:</p> <p>B. altre</p>
13.02	<p>Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gomme-resine, resine e balsami naturali:</p> <p>A. Resine di conifere</p>
13.03	<p>Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:</p> <p>A. Succhi ed estratti vegetali:</p> <p> III. di quassia amara</p> <p> IV. di liquirizia</p> <p> V. di piretro e di radici delle piante da rotenone</p> <p> VI. di luppolo</p> <p> VII. miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari</p> <p> VIII. altri:</p> <p> a) medicinali</p> <p>B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati:</p> <p> ex I. allo stato secco:</p> <p> — tranne le sostanze pectiche</p> <p> ex II. altri:</p> <p> — tranne le sostanze pectiche</p> <p>C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:</p> <p> I. Agar-agar</p> <p> II. Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube</p>
14.01	<p>Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili):</p> <p>A. Vimini:</p> <p> II. altri</p> <p>B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta</p>
15.05	<p>Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina</p>
15.06	<p>Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)</p>
15.08	<p>Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
15.10	<p>Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:</p> <p>A. Acido stearico</p> <p>B. Acido oleico</p> <p>ex C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione:</p> <p>— tranne i prodotti ricavati dal legno di pino, aventi tenore, in peso, di acido grasso uguale o superiore al 90 %</p> <p>D. Alcoli grassi industriali</p>
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
15.15	<p>Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti) greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:</p> <p>A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente</p> <p>B. Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:</p> <p>II. altri</p>
15.16	<p>Cere vegetali, anche colorate artificialmente:</p> <p>B. altri</p>
15.17	<p>Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:</p> <p>A. Degras</p>
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
21.02	<p>Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè, e loro estratti:</p> <p>A. Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze</p> <p>B. Estratti o essenze di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze</p> <p>C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>I. Cicoria torrefatta</p> <p>D. Estratti di cicoria torrefatta e d'altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>I. di cicoria torrefatta</p>
21.03	Farina di senapa e senapa preparata
21.05	<p>Preparazione per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:</p> <p>B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate</p>
21.06	<p>Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:</p> <p>A. Lieviti naturali vivi:</p> <p>I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)</p> <p>III. altri</p> <p>C. Lieviti artificiali preparati</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:</p> <p>G. altri:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola:</p> <p>— tranne gli idrolisati di proteine e gli autolisati di lievito</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve: A. Acque minerali naturali o artificiali; acque gassose
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte: — non contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico: ex A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico: — non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE ex B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più: — non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, presentato in recipienti contenenti: ex I. due litri o meno: — non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE ex II. più di due litri: — non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»): II. altri C. Bevande alcoliche: I. Rum, arak, tafia II. Gin III. Whisky IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie V. altre, presentate in recipienti contenenti: ex a) due litri o meno: — tranne quelle contenenti uova o tuorlo d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito) ex b) più di due litri: — tranne quelle contenenti uova o tuorlo d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco

ALLEGATO III

SPAGNA

Niente

ALLEGATO IV

PORTOGALLO

Voce n. CCD	Designazione delle merci
ex 15.06	Olio di piedi di bue per usi tecnici
ex 15.08	Olio standolizzato di lino, oli animali e vegetali soffiati
18.03	Pasta di cacao
ex 21.02	Cicoria torrefatta, estratti e essenze
21.03	Farina di senapa e senapa preparata
ex 21.04	«Chutney» di mango liquido
ex 21.05	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate, non contenenti carne o frattaglie
ex 21.06	Lieviti secchi, lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) ed altri lieviti vivi; lieviti artificiali preparati
ex 22.01	Acque minerali ed altre acque gassose
ex 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate e altre bevande non alcoliche), esclusi i succhi di frutta e di ortaggi della voce 20.07; prodotti non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte, né zucchero
24.02	Tabacchi lavorati; estratti e sughi di tabacco

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 1986

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

(86/551/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, per tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti

agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. HOWE

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor ,

mi prego fare riferimento al protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e il Regno di Norvegia sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Norvegia, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo precitato.

Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi prego confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale comune, così da raggiungere, il 1° gennaio 1993, il dazio previsto in questa tariffa. L'eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente a 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.

A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.

A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Portogallo applica questi ultimi dazi.

Il Regno di Norvegia procederà allo stesso modo per i prodotti elencati agli allegati III e IV originari della Spagna e del Portogallo, così da arrivare, il 1° gennaio 1993, al dazio stabilito nella tariffa doganale norvegese.

Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermare che il governo del Regno di Norvegia è d'accordo con quanto precede.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, contenente la comunicazione seguente:

«Mi prego fare riferimento al protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e il Regno di Norvegia sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Norvegia, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo precitato.

Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi prego confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale comune, così da raggiungere, il 1° gennaio 1993, il dazio previsto in questa tariffa. L'eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente a 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.

A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.

A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Portogallo applica questi ultimi dazi.

Il Regno di Norvegia procederà allo stesso modo per i prodotti elencati agli allegati III e IV originari della Spagna e del Portogallo, così da arrivare, il 1° gennaio 1993, al dazio stabilito nella tariffa doganale norvegese.

Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermare che il governo del Regno di Norvegia è d'accordo con quanto precede.»

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
del Regno di Norvegia*

ALLEGATO I

SPAGNA

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: C. Lieviti artificiali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: G. altre: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola: — Preparazioni alimentari succedanee del latte materno per il trattamento delle alterazioni metaboliche infantili e talune altre preparazioni alimentari

ALLEGATO II

PORTOGALLO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie: B. altri
05.07	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: A. Piume da letto e calugine: II. altre B. altre
05.13	Spugne naturali: B. altre
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gomme-resine, resine e balsami naturali: A. Resine di conifere
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: A. Succhi ed estratti vegetali: III. di quassia amara IV. di liquirizia V. di piretro e di radici delle piante da rotenone VI. di luppolo VII. miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari VIII. altri: a) medicinali B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati: ex I. allo stato secco: — tranne le sostanze pectiche ex II. altri: — tranne le sostanze pectiche C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: I. Agar-agar II. Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panierai o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili): A. Vimini: II. altri B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
15.10	<p>Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:</p> <p>A. Acido stearico</p> <p>B. Acido oleico</p> <p>ex C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione:</p> <p>— tranne i prodotti ricavati dal legno di pino, aventi tenore, in peso, di acido grasso uguale o superiore al 90 %</p> <p>D. Alcoli grassi industriali</p>
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
15.15	<p>Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti) greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:</p> <p>A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente</p> <p>B. Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:</p> <p>II. altri</p>
15.16	<p>Cere vegetali, anche colorate artificialmente:</p> <p>B. altri</p>
15.17	<p>Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:</p> <p>A. Degras</p>
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
21.02	<p>Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè, e loro estratti:</p> <p>A. Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze</p> <p>B. Estratti o essenze di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze</p> <p>C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>I. Cicoria torrefatta</p> <p>D. Estratti di cicoria torrefatta e d'altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>I. di cicoria torrefatta</p>
21.03	Farina di senapa e senapa preparata
21.05	<p>Preparazione per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:</p> <p>B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate</p>
21.06	<p>Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:</p> <p>A. Lieviti naturali vivi:</p> <p>I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)</p> <p>III. altri</p> <p>C. Lieviti artificiali preparati</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:</p> <p>G. altri:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola:</p> <p>— tranne gli idrolisati di proteine e gli autolisati di lievito</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve: A. Acque minerali naturali o artificiali; acque gassose
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte: — non contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico: ex A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico: — non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE ex B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più: — non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, presentato in recipienti contenenti: ex I. due litri o meno: — non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE ex II. più di due litri: — non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»): II. altri C. Bevande alcoliche: I. Rum, arak, tafia II. Gin III. Whisky IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie V. altre, presentate in recipienti contenenti: ex a) due litri o meno: — tranne quelle contenenti uova o tuorlo d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito) ex b) più di due litri: — tranne quelle contenenti uova o tuorlo d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco

ALLEGATO III

SPAGNA

Numero della tariffa	Designazione delle merci
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso
902	Puree di patate; prodotti semilavorati per l'industria alimentare, a base di fecola di patate e di latte in polvere
22.09	Acquaviti (diverse da quelle della voce 22.08); liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande
900	Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande

ALLEGATO IV

PORTOGALLO

Numero della tariffa	Designazione delle merci
05.03 001	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie: A. Crini arricciati
05.05 001 002	Avanzi di pesci: Avanzi di aringhe Stomachi freschi
05.07 150 901	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: A. Piume da letto e calugine: 2. altre B. Altre piume
05.12 001	Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie: A. Polveri di conchiglie
05.15 003	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana: A. Carne e sangue B. altri: Farina di sangue non atta all'alimentazione umana
09.03 000N	Mate
13.03 N 100 150 300 909	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: Succhi e estratti vegetali: — Estratti di liquirizia — altri — Agar-agar — altre mucillagini e ispessenti
15.05 000	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
15.06 001	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.): A. Grassi e oli di ossa e olio di piedi di bue: — per uso tecnico
15.08 N 210 909	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, stando-lizzati o in altro modo modificati: A. Olio di lino, cotto C. altri
15.10 100 519 529 600	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali: — Oleina — altri: — di origine animale: — altri — di origine vegetale: — altri Alcoli grassi

Numero della tariffa		Designazione delle merci
18.05	000N	Cacao in polvere, non zuccherato
21.02	N	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè, e loro estratti:
	101	Estratti o essenze di caffè
	102	Preparazioni a base di estratti o essenze di caffè
	909	altri
21.03	N	Farina di senapa e senapa preparata:
	100	Farina di senapa
	200	Senapa preparata
21.05		Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
		A. 2. altre
21.06	N	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	300	Lieviti artificiali preparati
22.01	N	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:
	100	Acque minerali naturali o artificiali; acque gassose
22.09		Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:
24.02		Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco:
		Sigari e sigaretti:
	110	— di peso unitario superiore a 3 g
	120	— di peso unitario inferiore o uguale a 3 g
	200	Sigarette
	300	Tabacco da fumo
	500	altri
35.02		Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:
		A. Albumine
		II. altri
	402	— Ovoalbumina
	403	— Lattoalbumina

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 1986

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia

(86/552/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, per tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti

agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia.

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. HOWE

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

mi prego fare riferimento al protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e il Regno di Svezia sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Svezia, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo precitato.

Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi prego confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale comune, così da raggiungere, il 1° gennaio 1993, il dazio previsto in questa tariffa. L'eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente a 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.

A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.

A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Portogallo applica questi ultimi dazi.

Il Regno di Svezia procederà allo stesso modo per i prodotti elencati agli allegati III e IV originari della Spagna e del Portogallo, così da arrivare, il 1° gennaio 1993, al dazio stabilito nella tariffa doganale svedese.

Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermare che il governo del Regno di Svezia è d'accordo con quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor ,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, contenente la comunicazione seguente:

«Mi prego fare riferimento al protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e il Regno di Svezia sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Svezia, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo precitato.

Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi prego confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale comune, così da raggiungere, il 1° gennaio 1993, il dazio previsto in questa tariffa. L'eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente a 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.

A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.

A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Portogallo applica questi ultimi dazi.

Il Regno di Svezia procederà allo stesso modo per i prodotti elencati agli allegati III e IV originari della Spagna e del Portogallo, così da arrivare, il 1° gennaio 1993, al dazio stabilito nella tariffa doganale svedese.

Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermare che il governo del Regno di Svezia è d'accordo con quanto precede.».

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
del Regno di Svezia*

ALLEGATO I

SPAGNA

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: C. Lieviti artificiali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: G. altre: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola: — Preparazioni alimentari succedanee del latte materno per il trattamento delle alterazioni metaboliche infantili e talune altre preparazioni alimentari

ALLEGATO II

PORTOGALLO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie: B. altri
05.07	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: A. Piume da letto e calugine: II. altre B. altre
05.13	Spugne naturali: B. altre
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gomme-resine, resine e balsami naturali: A. Resine di conifere
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: A. Succhi ed estratti vegetali: III. di quassia amara IV. di liquirizia V. di piretro e di radici delle piante da rotenone VI. di luppolo VII. miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari VIII. altri: a) medicinali B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati: ex I. allo stato secco: — tranne le sostanze pectiche ex II. altri: — tranne le sostanze pectiche C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: I. Agar-agar II. Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili): A. Vimini: II. altri B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
15.10	<p>Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:</p> <p>A. Acido stearico</p> <p>B. Acido oleico</p> <p>ex C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione:</p> <p>— tranne i prodotti ricavati dal legno di pino, aventi tenore, in peso, di acido grasso uguale o superiore al 90 %</p> <p>D. Alcoli grassi industriali</p>
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
15.15	<p>Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti) greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:</p> <p>A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente</p> <p>B. Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:</p> <p>II. altri</p>
15.16	<p>Cere vegetali, anche colorate artificialmente:</p> <p>B. altri</p>
15.17	<p>Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:</p> <p>A. Degras</p>
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
21.02	<p>Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè, e loro estratti:</p> <p>A. Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze</p> <p>B. Estratti o essenze di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze</p> <p>C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>I. Cicoria torrefatta</p> <p>D. Estratti di cicoria torrefatta e d'altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>I. di cicoria torrefatta</p>
21.03	Farina di senapa e senapa preparata
21.05	<p>Preparazione per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:</p> <p>B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate</p>
21.06	<p>Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:</p> <p>A. Lieviti naturali vivi:</p> <p>I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)</p> <p>III. altri</p> <p>C. Lieviti artificiali preparati</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:</p> <p>G. altri:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola:</p> <p>— tranne gli idrolisati di proteine e gli autolisati di lievito</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.01	<p>Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:</p> <p>A. Acque minerali naturali o artificiali; acque gassose</p>
22.02	<p>Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:</p> <p>ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>— non contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)</p>
22.08	<p>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:</p> <p>ex A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:</p> <p>— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE</p> <p>ex B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più:</p> <p>— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE</p>
22.09	<p>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:</p> <p>A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, presentato in recipienti contenenti:</p> <p>ex I. due litri o meno:</p> <p>— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE</p> <p>ex II. più di due litri:</p> <p>— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE</p> <p>B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») :</p> <p>II. altri</p> <p>C. Bevande alcoliche:</p> <p>I. Rum, arak, tafia</p> <p>II. Gin</p> <p>III. Whisky</p> <p>IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie</p> <p>V. altre, presentate in recipienti contenenti:</p> <p>ex a) due litri o meno:</p> <p>— tranne quelle contenenti uova o tuorlo d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)</p> <p>ex b) più di due litri:</p> <p>— tranne quelle contenenti uova o tuorlo d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)</p>
24.02	<p>Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco</p>

ALLEGATO III

SPAGNA

Niente

ALLEGATO IV

PORTOGALLO

Numero della tariffa doganale svedese	Designazione delle merci
ex 05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie: — ad eccezione dei crini e cascami di crini greggi
ex 15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati: — Olio di lino, olio di legno della Cina, olio di oiticica e olio di ricino
ex 15.10	Acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali: — Alcoli grassi industriali
18.04	Burro di cacao (grasso e olio)
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
21.03	Farina di senapa e senapa preparata
ex 21.04	Salse; condimenti composti: — «Chutney» di mango liquido
ex 21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: — Preparazioni alimentari composte omogeneizzate, non contenenti carne (incluse le frattaglie)
ex 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: — Lieviti naturali vivi, esclusi i lieviti di panificazione; lieviti artificiali preparati
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80 gradi; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: — Whisky ed altre acquaviti di cereali; rum e altre acquaviti di melassa; acquavit, ginepro, gin, rum e vodka d'imitazione; bevande alcoliche a base delle precedenti acquaviti; acquavite di vino e di fichi; liquori e cordiali; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande; ad eccezione delle bevande alcoliche di cui al protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio
ex 24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco: — Sigari, sigaretti, sigarette e tabacco da pipa e da sigarette

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 1986

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

(86/553/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, per tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti

agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. HOWE

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

mi prego fare riferimento al protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Confederazione svizzera sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Svizzera, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo precitato.

Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi prego confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale comune, così da raggiungere, il 1° gennaio 1993, il dazio previsto in questa tariffa. L'eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente a 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.

A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.

A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Portogallo applica questi ultimi dazi.

La Confederazione svizzera procederà allo stesso modo per i prodotti elencati all'allegato III, originari del Portogallo, così da arrivare, il 1° gennaio 1993, al dazio stabilito nella tariffa doganale svizzera.

Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermare che il governo della Confederazione svizzera è d'accordo con quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor ,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, contenente la comunicazione seguente:

«Mi pregio fare riferimento al protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Confederazione svizzera sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Svizzera, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo precitato.

Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi pregio confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale comune, così da raggiungere, il 1° gennaio 1993, il dazio previsto in questa tariffa. L'eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente a 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.

A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.

A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Portogallo applica questi ultimi dazi.

La Confederazione svizzera procederà allo stesso modo per i prodotti elencati all'allegato III del Portogallo, così da arrivare, il 1° gennaio 1993, al dazio stabilito nella tariffa doganale svizzera.

Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermare che il governo della Confederazione svizzera è d'accordo con quanto precede.».

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
della Confederazione svizzera*

ALLEGATO I

SPAGNA

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: C. Lieviti artificiali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: G. altre: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola: — Preparazioni alimentari succedanee del latte materno per il trattamento delle alterazioni metaboliche infantili e talune altre preparazioni alimentari

ALLEGATO II

PORTOGALLO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie: B. altri
05.07	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: A. Piume da letto e calugine: II. altre B. altre
05.13	Spugne naturali: B. altre
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gomme-resine, resine e balsami naturali: A. Resine di conifere
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: A. Succhi ed estratti vegetali: III. di quassia amara IV. di liquirizia V. di piretro e di radici delle piante da rotenone VI. di luppolo VII. miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari VIII. altri: a) medicinali B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati: ex I. allo stato secco: — tranne le sostanze pectiche ex II. altri: — tranne le sostanze pectiche C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: I. Agar-agar II. Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieriaio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili): A. Vimini: II. altri B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali: A. Acido stearico B. Acido oleico ex C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione: — tranne i prodotti ricavati dal legno di pino, aventi tenore, in peso, di acido grasso uguale o superiore al 90 % D. Alcoli grassi industriali
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti) greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente: A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente B. Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente: II. altri
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente: B. altri
15.17	Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: A. Degras
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè, e loro estratti: A. Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze B. Estratti o essenze di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: I. Cicoria torrefatta D. Estratti di cicoria torrefatta e d'altri succedanei torrefatti del caffè: I. di cicoria torrefatta
21.03	Farina di senapa e senapa preparata
21.05	Preparazione per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi: I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) III. altri C. Lieviti artificiali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: G. altri: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola: — tranne gli idrolisati di proteine e gli autolisati di lievito

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.01	<p>Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:</p> <p>A. Acque minerali naturali o artificiali; acque gassose</p>
22.02	<p>Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:</p> <p>ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>— non contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)</p>
22.08	<p>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:</p> <p>ex A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:</p> <p>— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE</p> <p>ex B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più:</p> <p>— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE</p>
22.09	<p>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:</p> <p>A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, presentato in recipienti contenenti:</p> <p>ex I. due litri o meno:</p> <p>— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE</p> <p>ex II. più di due litri:</p> <p>— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE</p> <p>B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») :</p> <p>II. altri</p> <p>C. Bevande alcoliche:</p> <p>I. Rum, arak, tafia</p> <p>II. Gin</p> <p>III. Whisky</p> <p>IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie</p> <p>V. altre, presentate in recipienti contenenti:</p> <p>ex a) due litri o meno:</p> <p>— tranne quelle contenenti uova o tuorlo d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)</p> <p>ex b) più di due litri:</p> <p>— tranne quelle contenenti uova o tuorlo d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)</p>
24.02	<p>Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco</p>

ALLEGATO III

PORTOGALLO

Numero della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
0501.	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502.	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per fabbricare spazzole o pennelli; cascami di dette setole e peli
0503.	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie
0505.	Avanzi di pesci
0507.	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e parti di piume (anche ritagliate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate a scopo di conservazione; polveri e cascami di piume o di parti di piume
0508.	Ossa e nuclei ossei di corna greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati a forma) acidulati oppure degelatinati; polveri e cascami di dette materie:
10	Polvere di ossa
0509.	Avorio, scaglie di tartaruga, corna, palchi di cervidi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati a forma, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di altri cetacei, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati a forma, compresi i cascami e le sbavature
0512.	Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate a forma; polveri e cascami di conchiglie vuote
0513.	Spugne naturali
0514.	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali impiegate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
1302.	Gommalacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali
1303.	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti ricavati dai vegetali:
10	— Succhi ed estratti vegetali:
20	— Oppio
22	— Succo di liquirizia; manna
22	— altri
52	— Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
52	— Pectinati e pectati
60	— Agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti ricavati dai vegetali:
62	— Farine di cotiledoni di semi di carrube o dei semi di guarea, anche leggermente modificate mediante trattamento chimico al fine di stabilizzare le loro proprietà mucillaginose:
64	— per usi tecnici
64	— altre
1401.	Materie vegetali impiegate principalmente per lavori da panierai o da stuoiaio (vimini, canne palustri, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglie di cereali pulite, imbianchite o tinte, libro della corteccia di tiglio e simili)
1402.	Materie vegetali impiegate principalmente per imbottire (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie

Numero della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
1403.	Materie vegetali impiegate principalmente per la fabbricazione delle scope e delle spazzole (saggina, piassava, trebbia, istle e simili), anche in torciglioni od in fasci
1405.	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
1505.	Grassi di untume di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1506.	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di avanzi, ecc.):
ex 40	— Olio di piedi di bue, grassi di ossa e oli di ossa per usi tecnici
1508.	Oli animali o vegetali, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, densificati, standolizzati o altrimenti modificati
1510.	Acidi grassi industriali e oli acidi di raffinatura, alcoli grassi industriali:
10	— Stearina
ex 20	— altri acidi grassi industriali, esclusi i tall-acidi grassi
1511.	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
1515.	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche artificialmente colorato; cere d'api e di altri insetti, anche artificialmente colorate
1516.	Cere vegetali, anche artificialmente colorate
1517.	Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
1704.	Prodotti a base di zucchero senza cacao:
10	— Sugo di liquirizia non zuccherato, aromatizzato o presentato in pastiglie, bastoncini, ecc.
1803.	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
1804.	Grasso di cacao (burro di cacao) e olio di cacao
1805.	Cacao in polvere, non zuccherato
1806.	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
	— Mescolanze contenenti in peso più del 12 % di materie grasse butirriche o, in totale, più del 20 % di costituenti provenienti da latte, in recipienti di più di 1 kg:
	— con un contenuto in materie grasse butirriche:
20	— di più dell'85 % in peso
22	— di più del 50, sino all'85 % in peso
24	— di più del 25, sino al 50 % in peso
26	— di più dell'11, sino al 25 % in peso
27	— di più dell'1,5, sino all'11 % in peso
28	— altre
1902.	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici o culinari, a base di farine, semole, amidi, fecole o estratti di malto, anche con aggiunta di cacao in proporzione inferiore al 50 % in peso:
	— Preparazioni in cui predomina la farina di patate, anche sotto forma di semolino, fiocchi, ecc., e preparazioni contenenti latte in polvere, in recipienti di più di 2 kg:
	— con un contenuto in materie grasse butirriche di più del 12 % in peso;
ex 04	— preparazioni per l'alimentazione dei bambini
	— altre:
ex 06	— con un contenuto in materie grasse butirriche di più del 25 % in peso

Numero della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
1902. ex 08 (segue) ex 20 ex 22	<ul style="list-style-type: none"> — altre — altre preparazioni, in recipienti di più di 2 kg: <ul style="list-style-type: none"> — con un contenuto in materie grasse butirriche di più del 12 % in peso: — con un contenuto in materie grasse butirriche di più del 25 % in peso — altre
2102. 10 12 ex 20 ex 22	<p>Estratti od essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di detti estratti od essenze; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Estratti od essenze di caffè e preparazioni a base di detti estratti od essenze — Estratti od essenze di tè o di mate e preparazioni a base di detti estratti od essenze — Cicoria torrefatta — Prodotti di cicoria torrefatta
2103.	Farina di senapa e senapa preparata
2105. ex 20	<p>Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari omogeneizzate composte:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Preparazioni alimentari omogeneizzate diverse da quelle contenenti carne o frattaglie
2106. ex 20 30	<p>Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Lieviti naturali diversi dai lieviti naturali morti — Lieviti artificiali preparati
2107. 02 40 42 44 46 47 48	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Edulcoranti, in pastiglie — Preparazioni contenenti in peso più del 12 % di materie grasse butirriche o, in totale, più del 20 % di costituenti provenienti dal latte, in recipienti di più di 1 kg: <ul style="list-style-type: none"> — con un contenuto in materie grasse butirriche: <ul style="list-style-type: none"> — di più dell'85 % in peso — di più del 50, sino all'85 % in peso — di più del 25, sino al 50 % in peso — di più dell'1,5, sino al 25 % in peso — dell'1,5 % in peso o meno — altre
2201.	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
2202. ex 20 ex 22	<p>Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di legumi della voce 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Succhi di frutta e di legumi, diluiti con acqua o impregnati con acido carbonico: <ul style="list-style-type: none"> — Succhi di frutta, altri, zuccherati: <ul style="list-style-type: none"> — Succhi di pesche, di mirtilli, di more e di ribes, diluiti in acqua, d'un tenore in succo naturale del 60 % o meno, e succo di ribes nero diluito con acqua, d'un tenore in succo naturale del 35 % o meno, in bottiglie di vetro di una capienza di 2 dl o meno — Succhi di pesche, di mirtilli, di more e di ribes diluiti con acqua, d'un tenore in succo naturale del 60 % o meno, e succo di ribes nero diluito con acqua, d'un tenore in succo naturale del 35 % o meno, in altri recipienti

Numero della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
2208.	Alcole etilico, non denaturato, di 80 gradi e più; alcole etilico denaturato, di qualsiasi gradazione
2209.	<p>Alcole etilico non denaturato, di meno di 80 gradi; acquaviti, liquori ed altre bevande spiritose; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione di bevande:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Acquaviti, come il cognac, l'armagnac e altre acquaviti di vino, il rum, l'arac, le acquaviti di frutta a granelli, il kirsch, il whisky, ecc.: — in fusti: <ul style="list-style-type: none"> — Acquavite di vino — Acquavite di ginepro — in bottiglie: <ul style="list-style-type: none"> — Acquavite di vino — Acquavite di ginepro — Liquori ed altre bevande alcoliche zuccherate, anche aromatizzate: zuccherati o contenenti uova — Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione di bevande
20 ex 24	
30 ex 34	
ex 40	
50	
2402.	Tabacchi manifatturati: estratti di tabacco e acqua di tabacco

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 1986

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

(86/554/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, per tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti

agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda.

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. HOWE

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

mi pregio fare riferimento al protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Repubblica d'Islanda sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e l'Islanda, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo precitato.

Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi pregio confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale comune, così da raggiungere, il 1° gennaio 1993, il dazio previsto in questa tariffa. L'eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente a 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.

A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.

A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Portogallo applica questi ultimi dazi.

La Repubblica d'Islanda procederà allo stesso modo per i prodotti elencati all'allegato III, originari del Portogallo, così da arrivare, il 1° gennaio 1993, al dazio stabilito nella tariffa doganale islandese.

Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermare che il governo della Repubblica d'Islanda è d'accordo con quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, contenente la comunicazione seguente:

«Mi prego fare riferimento al protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Repubblica d'Islanda sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e l'Islanda, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo precitato.

Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi prego confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale comune, così da raggiungere, il 1° gennaio 1993, il dazio previsto in questa tariffa. L'eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente a 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.

A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.

A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Portogallo applica questi ultimi dazi.

La Repubblica d'Islanda procederà allo stesso modo per i prodotti elencati all'allegato III, originari del Portogallo, così da arrivare, il 1° gennaio 1993, al dazio stabilito nella tariffa doganale islandese.

Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermare che il governo della Repubblica d'Islanda è d'accordo con quanto precede.».

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
della Repubblica d'Islanda*

ALLEGATO I

SPAGNA

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: C. Lieviti artificiali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: G. altre: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola: — Preparazioni alimentari succedanee del latte materno per il trattamento delle alterazioni metaboliche infantili e talune altre preparazioni alimentari

ALLEGATO II

PORTOGALLO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie: B. altri
05.07	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: A. Piume da letto e calugine: II. altre B. altre
05.13	Spugne naturali: B. altre
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gomme-resine, resine e balsami naturali: A. Resine di conifere
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: A. Succhi ed estratti vegetali: III. di quassia amara IV. di liquirizia V. di piretro e di radici delle piante da rotenone VI. di luppolo VII. miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari VIII. altri: a) medicinali B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati: ex I. allo stato secco: — tranne le sostanze pectiche ex II. altri: — tranne le sostanze pectiche C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: I. Agar-agar II. Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili): A. Vimini: II. altri B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
15.10	<p>Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:</p> <p>A. Acido stearico</p> <p>B. Acido oleico</p> <p>ex C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione:</p> <p>— tranne i prodotti ricavati dal legno di pino, aventi tenore, in peso, di acido grasso uguale o superiore al 90 %</p> <p>D. Alcoli grassi industriali</p>
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
15.15	<p>Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti) greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:</p> <p>A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente</p> <p>B. Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:</p> <p>II. altri</p>
15.16	<p>Cere vegetali, anche colorate artificialmente:</p> <p>B. altri</p>
15.17	<p>Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:</p> <p>A. Degras</p>
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
21.02	<p>Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè, e loro estratti:</p> <p>A. Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze</p> <p>B. Estratti o essenze di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze</p> <p>C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>I. Cicoria torrefatta</p> <p>D. Estratti di cicoria torrefatta e d'altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>I. di cicoria torrefatta</p>
21.03	Farina di senapa e senapa preparata
21.05	<p>Preparazione per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:</p> <p>B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate</p>
21.06	<p>Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:</p> <p>A. Lieviti naturali vivi:</p> <p>I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)</p> <p>III. altri</p> <p>C. Lieviti artificiali preparati</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:</p> <p>G. altri:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola:</p> <p>— tranne gli idrolisati di proteine e gli autolisati di lievito</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.01	<p>Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:</p> <p>A. Acque minerali naturali o artificiali; acque gassose</p>
22.02	<p>Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:</p> <p>ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>— non contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)</p>
22.08	<p>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:</p> <p>ex A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:</p> <p>— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE</p> <p>ex B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più:</p> <p>— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE</p>
22.09	<p>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:</p> <p>A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, presentato in recipienti contenenti:</p> <p>ex I. due litri o meno:</p> <p>— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE</p> <p>ex II. più di due litri:</p> <p>— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE</p> <p>B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») :</p> <p>II. altri</p> <p>C. Bevande alcoliche:</p> <p>I. Rum, arak, tafia</p> <p>II. Gin</p> <p>III. Whisky</p> <p>IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie</p> <p>V. altre, presentate in recipienti contenenti:</p> <p>ex a) due litri o meno:</p> <p>— tranne quelle contenenti uova o tuorlo d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)</p> <p>ex b) più di due litri:</p> <p>— tranne quelle contenenti uova o tuorlo d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)</p>
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco

ALLEGATO III

PORTOGALLO

Numero della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci
05.04.00	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesce
05.15.00	Prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
14.02.00	Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine marino e simili) anche in strati, con o senza supporto di altre materie
14.03.00	Materie vegetali usate principalmente per la fabbricazione di scope e spazzole (saggina, piassava, trebbia, fibre di istle e simili), anche in torciglioni o in fasci
14.05.00	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
15.04.10	Oli di fegato di pesci
15.04.20	Altri oli e grassi di pesci
15.04.30	Oli e grassi di mammiferi marini
15.05.00	Grassi di lana e sostanze grasse derivate (compresa la lanolina)
15.06.00	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
15.12.09	Oli animali
16.03.00	Estratti e sughi di carne; estratti di pesce
20.02.01	Purea di pomodori
21.03.00	Farina di senapa e senapa preparata
21.04.00	Salse; condimenti composti
21.05.29	Altre preparazioni alimentari composte omogeneizzate
22.01.01	Acque minerali e altre acque gassose
22.08.00	Alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico
23.01.10	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli
23.01.20	Farine e polveri di pesce, crostacei o molluschi, non adatti all'alimentazione umana
24.02.32	Tabacco da fiuto

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 1986

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria nel settore dell'agricoltura

(86/555/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre approvare l'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria nel settore dell'agricoltura, per tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di

scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria nel settore dell'agricoltura.

I testi degli scambi di lettere sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. HOWE

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria nel settore dell'agricoltura

Scambio di lettere n. 1

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

ho l'onore di far riferimento agli scambi di lettere del 21 luglio 1972, del 21 ottobre 1981 e del 12 gennaio 1983 tra la Comunità economica europea e l'Austria, nonché ai negoziati svoltisi tra le due parti per adeguare gli accordi suddetti e fissare, secondo lo spirito dell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio CEE-Austria, il regime degli scambi di taluni prodotti agricoli, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

- I. La Repubblica d'Austria e la Comunità convengono di estendere alla Comunità ampliata, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni reciproche contemplate negli scambi di lettere summenzionati.

Tuttavia, le concessioni di natura quantitativa riguardanti rispettivamente i settori degli ortofrutticoli, del vino e dei bovini di talune razze di montagna, sono modificate nel modo seguente:

- a) all'importazione in Austria:

la parte riservata alla Comunità passa rispettivamente:

- all'88 % del contingente totale austriaco applicabile alla frutta fresca,
- all'80 % del contingente totale austriaco applicabile agli ortaggi freschi,
- al 72 % di ciascuno dei contingenti totali austriaci applicabili alle importazioni di vini in fusti e in bottiglie. Durante il periodo di transizione il 20 % di tali contingenti totali è riservato alla Spagna;

- b) all'importazione nella Comunità:

il contingente tariffario annuo di giovenche e di vacche di talune razze di montagna passa da 38 000 a 42 600 capi a decorrere dal 1° luglio 1986.

- II. La Repubblica d'Austria accorda inoltre a titolo autonomo alla Comunità, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni tariffarie che figurano nell'allegato della presente lettera.

- III. La Comunità accorda a titolo autonomo alla Repubblica d'Austria, a decorrere dal 1° marzo 1986, un contingente tariffario annuo di 2 000 hl per i succhi di pere concentrati (sottovoce 20.07 A II della tariffa doganale comune) al dazio del 30 %, fatto salvo — del caso — il prelievo normalmente applicabile.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità della rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
della Repubblica d'Austria*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor ,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

«Ho l'onore di far riferimento agli scambi di lettere del 21 luglio 1972, del 21 ottobre 1981 e del 12 gennaio 1983 tra la Comunità economica europea e l'Austria, nonché ai negoziati svoltisi tra le due parti per adeguare gli accordi suddetti e fissare, secondo lo spirito dell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio CEE-Austria, il regime degli scambi di taluni prodotti agricoli, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

- I. La Repubblica d'Austria e la Comunità convengono di estendere alla Comunità ampliata, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni reciproche contemplate negli scambi di lettere summenzionati.

Tuttavia, le concessioni di natura quantitativa riguardanti rispettivamente i settori degli ortofrutticoli, del vino e dei bovini di talune razze di montagna, sono modificate nel modo seguente:

- a) all'importazione in Austria:

la parte riservata alla Comunità passa rispettivamente:

- all'88 % del contingente totale austriaco applicabile alla frutta fresca,
- all'80 % del contingente totale austriaco applicabile agli ortaggi freschi,
- al 72 % di ciascuno dei contingenti totali austriaci applicabili alle importazioni di vini in fusti e in bottiglie. Durante il periodo di transizione il 20 % di tali contingenti totali è riservato alla Spagna;

- b) all'importazione nella Comunità:

il contingente tariffario annuo di giovenche e di vacche di talune razze di montagna passa da 38 000 a 42 600 capi a decorrere dal 1° luglio 1986.

- II. La Repubblica d'Austria accorda inoltre a titolo autonomo alla Comunità, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni tariffarie che figurano nell'allegato della presente lettera.

- III. La Comunità accorda a titolo autonomo alla Repubblica d'Austria, a decorrere dal 1° marzo 1986, un contingente tariffario annuo di 2 000 hl per i succhi di pere concentrati (sottovoce 20.07 A II della tariffa doganale comune) al dazio del 30 %, fatto salvo — se del caso — il prelievo normalmente applicabile.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.».

Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità economica europea sul contenuto della lettera sopra citata.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale austriaca	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi ad valorem o schilling (S) per 100 kg	
		Aliquota di base	Concessione
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: A. Mandorle: 1. non sgusciate 2. sgusciate E. Pinoli	5%, maxi 28,90 S 5%, maxi 56,90 S 4%	esenzione esenzione esenzione
09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»: B. Pimenti: 2. macinati o altrimenti tritati: — in condizionamenti indivisibili contenenti non più di 1 kg — in altre presentazioni	22,50 % 15 %	15 % 10 %
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie: B. Zafferano: 1. non macinato: — in condizionamenti indivisibili contenenti non più di 1 kg — in altre presentazioni	4 725 S, maxi 24 % 3 150 S, maxi 16 %	9 % 6 %
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei: B. altre: 1. in contenitori sotto vuoto: ex a) Pesci (escluso qualsiasi tipo di preparazione di sardine e pesci assimilati), all'olio: — Sardine	15 %	esenzione
20.02	Ortaggi preparati o conservati senza aceto o acido acetico: A. in contenitori sotto vuoto, di peso lordo pari o inferiore a 15 kg: 2. Olive ex 4. Pomodori: — Polpa o passato o concentrato di pomodori aventi un tenore minimo, in peso, di sostanza secca del 25 %, composti esclusivamente di pomodori e acqua con sale o spezie o altri ingredienti per la conservazione: — in contenitori sotto vuoto di peso lordo superiore a 5 kg ⁽¹⁾ — in altri imballaggi ⁽²⁾ 5. altri: c) diversi: ex 2. altri: — Carciofi B. in altre presentazioni: ex 4. Pomodori: — Polpa o passato o concentrato di pomodori, in contenitori sotto vuoto, aventi un tenore minimo, in peso, di sostanza secca del 25 %, composti esclusivamente di pomodori e acqua con sale o spezie o altri ingredienti per la conservazione ⁽³⁾	140 S 300 S 300 S 370 S 80 S	50 S 50 S 150 S 180 S 40 S

⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ Per tali merci originarie e in provenienza dal Portogallo la concessione è introdotta secondo le tappe seguenti:

	⁽¹⁾	⁽²⁾	⁽³⁾
1° marzo 1986:	10 S/100 kg	20 S/100 kg	10 S/100 kg
1° gennaio 1988:	15 S/100 kg	40 S/100 kg	15 S/100 kg
1° gennaio 1990:	25 S/100 kg	80 S/100 kg	25 S/100 kg
1° gennaio 1993:	50 S/100 kg	150 S/100 kg	40 S/100 kg

Scambio di lettere n. 2

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

ho l'onore di far riferimento all'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria per gli scambi reciproci di formaggi ed ai negoziati svoltisi tra le parti contraenti per definire misure transitorie e adeguare l'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

1. Le confermo che, durante il periodo di transizione previsto nell'atto di adesione, la Comunità e la Repubblica d'Austria convengono, per quanto riguarda i quantitativi annui di formaggi indicati in appresso e destinati ai mercati della Spagna e del Portogallo, di limitare i dazi all'importazione ai livelli seguenti:

a) all'importazione in Spagna:

Formaggi originari dell'Austria e da essa provenienti, accompagnati da un titolo riconosciuto:

	<i>Dazi all'importazione (ECU/100 kg)</i>	<i>Quantitativi (tonnellate)</i>
— Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso della sostanza secca, con maturazione di almeno tre mesi, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune	18,13	622
— Formaggi a pasta erborinata della sottovoce 04.04 C della tariffa doganale comune:	55	309
— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto e aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o uguale al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune:	36,27	60
— Altri formaggi:	55	79

b) all'importazione in Portogallo:

— Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso della sostanza secca, con maturazione di almeno tre mesi, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:	18,13	30
— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto e aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o uguale al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune:	36,27	30

2. Durante il periodo di transizione, l'applicazione dei dazi all'importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.
3. Allo scadere del periodo di transizione, i quantitativi suddetti vengono aggiunti al contingente tariffario annuo previsto nell'accordo in vigore tra la Comunità e l'Austria.
4. Il presente scambio di lettere costituisce parte integrante dell'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria per gli scambi reciproci di formaggi.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo della Repubblica d'Austria sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

«Ho l'onore di far riferimento all'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria per gli scambi reciproci di formaggi ed ai negoziati svoltisi tra le parti contraenti per definire misure transitorie e adeguare l'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

1. Le confermo che, durante il periodo di transizione previsto nell'atto di adesione, la Comunità e la Repubblica d'Austria convengono, per quanto riguarda i quantitativi annui di formaggi indicati in appresso e destinati ai mercati della Spagna e del Portogallo, di limitare i dazi all'importazione ai livelli seguenti:

a) all'importazione in Spagna:

Formaggi originari dell'Austria e da essa provenienti, accompagnati da un titolo riconosciuto:

	<i>Dazi all'importazione (ECU/100 kg)</i>	<i>Quantitativi (tonnellate)</i>
— Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso della sostanza secca, con maturazione di almeno tre mesi, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune	18,13	622
— Formaggi a pasta erborinata della sottovoce 04.04 C della tariffa doganale comune:	55	309
— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto e aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o uguale al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune:	36,27	60
— Altri formaggi:	55	79

b) all'importazione in Portogallo:

— Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso della sostanza secca, con maturazione di almeno tre mesi, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:	18,13	30
— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto e aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o uguale al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune:	36,27	30

2. Durante il periodo di transizione, l'applicazione dei dazi all'importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.
3. Allo scadere del periodo di transizione, i quantitativi suddetti vengono aggiunti al contingente tariffario annuo previsto nell'accordo in vigore tra la Comunità e l'Austria.
4. Il presente scambio di lettere costituisce parte integrante dell'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria per gli scambi reciproci di formaggi.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo della Repubblica d'Austria sul contenuto della presente lettera.».

Posso confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
della Repubblica d'Austria*

Scambio di lettere n. 3

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

ho l'onore di far riferimento agli scambi di lettere conclusi in data odierna tra la Repubblica d'Austria e la Comunità economica europea sul regime degli scambi di taluni prodotti agricoli, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Per quanto riguarda la concessione relativa all'aumento del contingente di giovenche e vacche di razze di montagna, Le confermo che le autorità austriache si adopereranno affinché queste esportazioni verso la Comunità vengano effettuate in modo da non perturbare i mercati della Comunità.

Ho preso nota del fatto che le due parti si dichiarano pronte, in caso di difficoltà, ad entrare in consultazione a richiesta di una di esse, con lo scopo di trovare, all'occorrenza, le soluzioni appropriate.

Le sarei grato se Ella volesse comunicarmi di aver ricevuto la presente lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
della Repubblica d'Austria*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

«Ho l'onore di far riferimento agli scambi di lettere conclusi in data odierna tra la Repubblica d'Austria e la Comunità economica europea sul regime degli scambi di taluni prodotti agricoli, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Per quanto riguarda la concessione relativa all'aumento del contingente di giovenche e vacche di razze di montagna, Le confermo che le autorità austriache si adopereranno affinché queste esportazioni verso la Comunità vengano effettuate in modo da non perturbare i mercati della Comunità.

Ho preso nota del fatto che le due parti si dichiarano pronte, in caso di difficoltà, ad entrare in consultazione a richiesta di una di esse, con lo scopo di trovare, all'occorrenza, le soluzioni appropriate.

Le sarei grato se Ella volesse comunicarmi di aver ricevuto la presente lettera.».

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità economica europea sul contenuto della lettera sopra citata.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Clausola riguardante le isole Canarie e Ceuta e Melilla

Per quanto concerne le isole Canarie e Ceuta e Melilla, le due parti hanno convenuto quanto segue:

- a) La Repubblica d'Austria applicherà alle importazioni originarie di tali territori e da essi provenienti sia le concessioni tariffarie risultanti dallo scambio di lettere del 21 luglio 1972, del 21 ottobre 1981 e del 12 gennaio 1983, sia quelle risultanti dal presente scambio di lettere. Qualora si tratti di concessioni quantitative, la Repubblica d'Austria provvederà, in consultazione con la Comunità, a stabilire quote per le isole Canarie e Ceuta e Melilla, tenendo conto delle importazioni provenienti da questi territori.
- b) Ove il regime d'importazione dei prodotti agricoli nelle isole Canarie ed a Ceuta e Melilla subisca modifiche tali da danneggiare le esportazioni austriache, la Comunità e la Repubblica d'Austria si consulteranno per adottare i provvedimenti atti ad ovviare alla situazione.
- c) Il comitato misto adotterà le modifiche che occorra eventualmente apportare alle regole d'origine ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 1986

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia nel settore dell'agricoltura

(86/556/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre approvare l'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia nel settore dell'agricoltura, per tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di

scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia nel settore dell'agricoltura.

I testi degli scambi di lettere sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. HOWE

ACCORDO

in forma di scambi di lettere tra la comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia nel settore dell'agricoltura

Scambio di lettere n. 1

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

ho l'onore di far riferimento ai negoziati svoltisi tra le delegazioni della Repubblica di Finlandia e della Comunità economica europea per definire, secondo lo spirito dell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio CEE-Finlandia, il regime di scambi di taluni prodotti agricoli, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:

I. All'importazione in Finlandia:

la Repubblica di Finlandia accorda a titolo autonomo alla Comunità, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni tariffarie che figurano nell'allegato della presente lettera.

II. All'importazione nella Comunità:

la Comunità accorda a titolo autonomo alla Finlandia, a decorrere dal 1° marzo 1986, un contingente tariffario annuo di 2 500 tonnellate per il malto non torrefatto [sottovoce 11.07 A II b) della tariffa doganale comune] con una riduzione del prelievo di 100 ECU/t.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Le sarei grato se Ella volesse confermarmi il Suo accordo sul tenore della presente lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
della Repubblica di Finlandia*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

«Ho l'onore di far riferimento ai negoziati svoltisi tra le delegazioni della Repubblica di Finlandia e della Comunità economica europea per definire, secondo lo spirito dell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio CEE-Finlandia, il regime di scambi di taluni prodotti agricoli, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:

I. All'importazione in Finlandia:

la Repubblica di Finlandia accorda a titolo autonomo alla Comunità, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni tariffarie che figurano nell'allegato della presente lettera.

II. All'importazione nella Comunità:

la Comunità accorda a titolo autonomo alla Finlandia, a decorrere dal 1° marzo 1986, un contingente tariffario annuo di 2 500 tonnellate per il malto non torrefatto [sottovoce 11.07 A II b) della tariffa doganale comune] con una riduzione del prelievo di 100 ECU/t.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Le sarei grato se Ella volesse confermarmi il Suo accordo sul tenore della presente lettera.»

Mi prego confermarle l'accordo della Comunità economica europea.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale finlandese	Designazione delle merci	Dazi in % o FMK/l	
		Aliquota normale	Aliquota applicabile alla Comunità
08.02	Agrumi, freschi o secchi:		
ex 105	Arance: sdoganate dal 1° dicembre al 31 dicembre	40 %	15 %
ex 408	Mandarini e clementine: sdoganati dal 15 novembre al 31 dicembre	12 %	8 %
08.04	Uve, fresche o secche:		
100	— fresche	2 %	esenzione
ex 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:		
	Pomodori:		
402	— Pelati	47 %	esenzione
500	Asparagi	15 %	7 %
22.05	Vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):		
	— altri:		
	— con titolo alcolometrico non superiore a 14°:		
400	— non presentati in bottiglie o contenitori analoghi per la vendita al minuto	0,94	0,68
	— con titolo alcolometrico superiore a 14°:		
600	— non presentati in bottiglie o contenitori analoghi per la vendita al minuto	1,47	1,06

Scambio di lettere n. 2

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

ho l'onore di far riferimento all'accordo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi ed ai negoziati svoltisi tra le parti contraenti per definire misure transitorie e adeguare tale accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

1. Le confermo che, durante il periodo di transizione previsto dall'atto di adesione, la Comunità e la Repubblica di Finlandia convergono, per quanto riguarda i quantitativi annui di formaggi qui de seguito menzionati e destinati ai mercati della Spagna e del Portogallo, di limitare i dazi all'importazione ai seguenti livelli:

a) all'importazione in Spagna:

Formaggi originari e provenienti dalla Finlandia, accompagnati da un titolo riconosciuto:

	<i>Dazi all'importazione (ECU/100 kg peso netto)</i>	<i>Quantitativi (tonnellate)</i>
— Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso della sostanza secca, con maturazione di almeno tre mesi, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:	18,13	347
— Formaggi a pasta erborinata della sottovoce 04.04 C della tariffa doganale comune:	55	122
— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto e aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o uguale al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune:	36,27	78
— Edam, avente un tenore di materie grasse in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 40 % e inferiore a 48 %, presentato in forme intere, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune:	60	890
— Altri formaggi:	60	143

b) all'importazione in Portogallo:

— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto e aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o uguale al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune:	36,27	5
— Altri formaggi:	60	5

2. Durante il periodo di transizione, l'applicazione dei dazi all'importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.
3. Allo scadere del periodo di transizione, i quantitativi sopra indicati sono aggiunti al contingente tariffario annuo previsto nell'accordo in vigore tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia.
4. Il presente scambio di lettere costituisce parte integrante dell'accordo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi, firmato il 23 dicembre 1985.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo della Repubblica di Finlandia sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

«ho l'onore di far riferimento all'accordo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi ed ai negoziati svoltisi tra le parti contraenti per definire misure transitorie e adeguare tale accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

1. Le confermo che, durante il periodo di transizione previsto dall'atto di adesione, la Comunità e la Repubblica di Finlandia convengono, per quanto riguarda i quantitativi annui di formaggi qui de seguito menzionati e destinati ai mercati della Spagna e del Portogallo, di limitare i dazi all'importazione ai seguenti livelli:

a) all'importazione in Spagna:

Formaggi originari e provenienti dalla Finlandia, accompagnati da un titolo riconosciuto:

	<i>Dazi all'importazione (ECU/100 kg peso netto)</i>	<i>Quantitativi (tonnellate)</i>
— Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso della sostanza secca, con maturazione di almeno tre mesi, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:	18,13	347
— Formaggi a pasta erborinata della sottovoce 04.04 C della tariffa doganale comune:	55	122
— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto e aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o uguale al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune:	36,27	78
— Edam, avente un tenore di materie grasse in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 40 % e inferiore a 48 %, presentato in forme intere, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune:	60	890
— Altri formaggi:	60	143

b) all'importazione in Portogallo:

— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto e aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o uguale al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune:	36,27	5
— Altri formaggi:	60	5

2. Durante il periodo di transizione, l'applicazione dei dazi all'importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.
3. Allo scadere del periodo di transizione, i quantitativi sopra indicati sono aggiunti al contingente tariffario annuo previsto nell'accordo in vigore tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia.
4. Il presente scambio di lettere costituisce parte integrante dell'accordo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi, firmato il 23 dicembre 1985.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo della Repubblica di Finlandia sul contenuto della presente lettera.».

Posso confermarLe l'accordo del mio governo.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
della Repubblica di Finlandia*

Clausola riguardante le isole Canarie e Ceuta e Melilla

Per quanto concerne le isole Canarie e Ceuta e Melilla, le due parti hanno convenuto quanto segue:

- a) la Repubblica di Finlandia applicherà alle sue importazioni in provenienza da tali territori le concessioni tariffarie risultanti dal presente scambio di lettere;
- b) ove il regime d'importazione dei prodotti agricoli nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla subisca modifiche tali da danneggiare le esportazioni finlandesi, la Comunità e la Finlandia si consulteranno per adottare i provvedimenti atti ad ovviare alla situazione;
- c) il comitato misto adotterà le modifiche che occorra eventualmente apportare alle regole d'origine ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 1986

relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia nei settori dell'agricoltura e della pesca

(86/557/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre approvare gli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia nei settori dell'agricoltura e della pesca, per tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome dalla Comunità gli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e

il Regno di Norvegia nei settori dell'agricoltura e della pesca.

I testi degli scambi di lettere sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE

ACCORDI

in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e il regno di Norvegia nei settori dell'agricoltura e della pesca

Scambio di lettere n. 1

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor ,

ho l'onore di far riferimento agli accordi in forma di scambi di lettere del 16 aprile 1973 tra la Comunità e il Regno di Norvegia relativi a taluni prodotti agricoli, nonché ai negoziati svoltisi tra le due parti per adeguare gli accordi suddetti e fissare, secondo lo spirito dell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio CEE/Norvegia, il regime degli scambi di taluni prodotti agricoli, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:

- I. Il Regno di Norvegia e la Comunità convengono di estendere alla Comunità ampliata, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni accordate dal Regno di Norvegia in virtù degli scambi di lettere summenzionati.
- II. A decorrere dal 1° marzo 1986, la Comunità apre a favore della Norvegia un contingente tariffario annuo di 1 000 tonnellate al dazio dell'8,5% per gli oli e i grassi animali di origine marina, esclusi gli oli e i grassi di balena e di capodoglio, della sottovoce 15.12 ex B della tariffa doganale comune, presentati in imballaggi di oltre 1 kg.
- III. A decorrere dal 1° marzo 1986, il Regno di Norvegia apre a favore della Comunità un contingente tariffario annuo di 4 300 tonnellate in esenzione da dazio per lo zucchero della voce 17.01.909 della tariffa doganale norvegese.
- IV. Il Regno di Norvegia accorda inoltre a titolo autonomo alla Comunità, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni tariffarie che figurano nell'allegato della presente lettera.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Le sarei grato se Ella volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
del Regno di Norvegia*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

«ho l'onore di far riferimento agli accordi in forma di scambi di lettere del 16 aprile 1973 tra la Comunità e il Regno di Norvegia relativi a taluni prodotti agricoli, nonché ai negoziati svoltisi tra le due parti per adeguare gli accordi suddetti e fissare, secondo lo spirito dell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio CEE/Norvegia, il regime degli scambi di taluni prodotti agricoli, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:

- I. Il Regno di Norvegia e la Comunità convengono di estendere alla Comunità ampliata, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni accordate dal Regno di Norvegia in virtù degli scambi di lettere summenzionati.
- II. A decorrere dal 1° marzo 1986, la Comunità apre a favore della Norvegia un contingente tariffario annuo di 1 000 tonnellate al dazio dell'8,5 % per gli oli e i grassi animali di origine marina, esclusi gli oli e i grassi di balena e di capodoglio, della sottovoce 15.12 ex B della tariffa doganale comune, presentati in imballaggi di oltre 1 kg.
- III. A decorrere dal 1° marzo 1986, il Regno di Norvegia apre a favore della Comunità un contingente tariffario annuo di 4 300 tonnellate in esenzione da dazio per lo zucchero della voce 17.01.909 della tariffa doganale norvegese.
- IV. Il Regno di Norvegia accorda inoltre a titolo autonomo alla Comunità, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni tariffarie che figurano nell'allegato della presente lettera.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Le sarei grato se Ella volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.».

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità economica europea.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci	Dazio in NKR per kg	
		Aliquota normale	Concessione
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:		
	— Pomodori, compresa la purea di pomodoro:		
	— in contenitori a tenuta d'aria:		
401	— Purea di pomodori, compresa la polpa di pomodori, con un tenore di pomodoro, in estratto secco, pari o superiore al 25 % in peso, composta interamente da pomodori e acqua con o senza aggiunta di sale o di altre sostanze per la conservazione o il condimento	0,70	esenzione
901	— Olive	2,00	esenzione

Scambio di lettere n. 2

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

ho l'onore di far riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi, firmato il 31 gennaio 1986, ed ai negoziati svoltisi tra le parti contraenti per definire misure transitorie e adeguare il suddetto accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

1. Le confermo che, durante il periodo di transizione previsto dall'atto di adesione, la Comunità e il Regno di Norvegia convengono, per quanto riguarda i quantitativi annui di formaggi di seguito menzionati e destinati al mercato della Spagna, di limitare il dazio all'importazione al livello seguente:

Formaggi della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune, originari della Norvegia e da essa provenienti, accompagnati da un titolo riconosciuto:

	<i>Quantitativi (in tonnellate)</i>	<i>Dazio all'importazione (in ECU/100 kg)</i>
— Jarlsberg, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca e un tenore minimo in peso della sostanza secca del 56 %, con una maturazione di almeno tre mesi:		
— in forme con crosta ⁽¹⁾ , di peso compreso tra 8 e 12 kg		
— in blocchi rettangolari di peso netto pari o inferiore a 7 kg ⁽²⁾		
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto pari o superiore a 150 g ma non superiore a 1 kg ⁽²⁾	90	55
— Ridder, avente un tenore minimo di materie grasse del 60 % in peso della sostanza secca ed una maturazione di almeno quattro settimane:		
— in forme con crosta ⁽¹⁾ , di peso compreso tra 1 e 2 kg		
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, recanti la crosta su almeno un lato ⁽¹⁾ , di peso netto pari o superiore a 150 g ⁽²⁾		

2. Durante il periodo di transizione, l'applicazione del dazio all'importazione sopra indicato non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.
3. Allo scadere del periodo di transizione, il quantitativo suindicato viene aggiunto al contingente tariffario annuo previsto nell'accordo in vigore tra la Comunità e il Regno di Norvegia.

⁽¹⁾ Si considerano forme intere standard con crosta i formaggi in forme. Per l'applicazione delle presenti disposizioni, si definisce crosta «la parte esterna che si è formata dalla pasta del formaggio e che presenta una consistenza nettamente più solida ed un colore palesemente più scuro».

⁽²⁾ Le indicazioni riportate sull'imballaggio devono consentire al consumatore di identificare il formaggio in causa.

4. La Comunità si impegna inoltre ad aumentare di 120 tonnellate a favore della Norvegia, a decorrere dal 1° marzo 1986, il contingente comunitario annuo previsto nell'accordo tra la Comunità e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi, firmato il 31 gennaio 1986.
5. Il presente scambio di lettere costituisce parte integrante dell'accordo tra la Comunità e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo del Regno di Norvegia sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

«ho l'onore di far riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi, firmato il 31 gennaio 1986, ed ai negoziati svoltisi tra le parti contraenti per definire misure transitorie e adeguare il suddetto accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

1. Le confermo che, durante il periodo di transizione previsto dall'atto di adesione, la Comunità e il Regno di Norvegia convengono, per quanto riguarda i quantitativi annui di formaggi di seguito menzionati e destinati al mercato della Spagna, di limitare il dazio all'importazione al livello seguente:

Formaggi della sottovoce 04.04 E 1 b) 2 della tariffa doganale comune, originari della Norvegia e da essa provenienti, accompagnati da un titolo riconosciuto:

	<i>Quantitativi (in tonnellate)</i>	<i>Dazio all'importazione (in ECU/100 kg)</i>
— Jarlsberg, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca e un tenore minimo in peso della sostanza secca del 56 %, con una maturazione di almeno tre mesi:		
— in forme con crosta ⁽¹⁾ , di peso compreso tra 8 e 12 kg		
— in blocchi rettangolari di peso netto pari o inferiore a 7 kg ⁽²⁾		
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto pari o superiore a 150 g ma non superiore a 1 kg ⁽²⁾	90	55
— Ridder, avente un tenore minimo di materie grasse del 60 % in peso della sostanza secca ed una maturazione di almeno quattro settimane:		
— in forme con crosta ⁽¹⁾ , di peso compreso tra 1 e 2 kg		
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, recanti la crosta su almeno un lato ⁽¹⁾ , di peso netto pari o superiore a 150 g ⁽²⁾		

2. Durante il periodo di transizione, l'applicazione del dazio all'importazione sopra indicato non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.
3. Allo scadere del periodo di transizione, il quantitativo suindicato viene aggiunto al contingente tariffario annuo previsto nell'accordo in vigore tra la Comunità e il Regno di Norvegia.

⁽¹⁾ Si considerano forme intere standard con crosta i formaggi in forme. Per l'applicazione delle presenti disposizioni, si definisce crosta «la parte esterna che si è formata dalla pasta del formaggio e che presenta una consistenza nettamente più solida ed un colore palesemente più scuro».

⁽²⁾ Le indicazioni riportate sull'imballaggio devono consentire al consumatore di identificare il formaggio in causa.

4. La Comunità si impegna inoltre ad aumentare di 120 tonnellate a favore della Norvegia, a decorrere dal 1° marzo 1986, il contingente comunitario annuo previsto nell'accordo tra la Comunità e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi, firmato il 31 gennaio 1986.
5. Il presente scambio di lettere costituisce parte integrante dell'accordo tra la Comunità e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo del Regno di Norvegia sul contenuto della presente lettera.».

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della lettera sopra citata.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
del Regno di Norvegia*

Scambio di lettere n. 3

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor ,

la firma del protocollo di adeguamento dell'accordo tra la Norvegia e la Comunità, a seguito dell'ampliamento della Comunità, ha offerto alle due parti contraenti l'opportunità di esaminare i mezzi idonei a potenziare la loro cooperazione nello spirito della dichiarazione di Lussemburgo del 9 aprile 1984.

Per quanto riguarda le loro relazioni commerciali, e nello spirito dell'articolo 15 dell'accordo, dal 1° marzo 1986 la Comunità estenderà alla Comunità ampliata, secondo il calendario precisato nell'allegato I, l'applicazione delle disposizioni dello scambio di lettere tra il Regno di Norvegia e la Comunità del 16 aprile 1973, relativo alle concessioni tariffarie accordate dalla Comunità al Regno di Norvegia per alcuni prodotti della pesca; inoltre, la Comunità concede al Regno di Norvegia un trattamento preferenziale sotto forma di esenzione o riduzione tariffaria per taluni prodotti della pesca originari della Norvegia ed importati nella Comunità, entro i limiti ed alle condizioni esposte nell'allegato II della presente lettera. Questa decisione prenderà effetto il 1° marzo 1986.

Onde decidere in merito ad una data mutualmente accettabile per l'entrata in vigore, ogni esercizio annuo, del suddetto trattamento preferenziale, le due parti si consulteranno anteriormente al 1° novembre dell'anno precedente. Per il 1986 le consultazioni avranno luogo prima del 28 febbraio 1986.

Le preferenze di cui sopra sono subordinate al permanere delle attuali condizioni di concorrenza generale nel settore della pesca.

Inoltre, le importazioni della Comunità dei prodotti in causa beneficeranno dell'aliquota preferenziale soltanto a condizione che il loro prezzo franco frontiera, accertato dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81, sia almeno uguale al prezzo di riferimento fissato dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti di cui trattasi.

Se necessario, le due parti contraenti possono avviare consultazioni in merito alle concessioni definite nel presente scambio di lettere, per esaminare la possibilità di estenderle ulteriormente.

Prendo atto che il Regno di Norvegia s'impegna ad abolire, dal 1° marzo 1986, i dazi doganali sui prodotti elencati nell'allegato III, originari della Comunità ed importati in Norvegia, entro i limiti indicati nello stesso allegato.

Per quanto riguarda il regime applicabile alle isole Canarie ed a Ceuta e Melilla, le due parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

- a) il Regno di Norvegia applica alle importazioni in provenienza da tali territori le concessioni tariffarie definite nella presente lettera. Per ciò che concerne le concessioni quantitative, il Regno di Norvegia fissa le parti per le isole Canarie e Ceuta e Melilla in consultazione con la Comunità, tenendo conto delle importazioni in provenienza da tali territori;
- b) qualora al regime che disciplina l'importazione dei prodotti della pesca nelle isole Canarie ed a Ceuta e a Melilla venissero apportate modifiche suscettibili d'incidere negativamente sulle esportazioni norvegesi, la Comunità e il Regno di Norvegia avvieranno consultazioni allo scopo di concordare misure idonee per rimediare alla situazione;
- c) il comitato misto procede alle modifiche delle regole di origine eventualmente necessarie ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b).

Le sarò grato se vorrà confermare l'accordo del governo del Regno di Norvegia su quanto sopra esposto.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, formulata nei termini seguenti:

«La firma del protocollo di adeguamento dell'accordo tra la Norvegia e la Comunità, a seguito dell'ampliamento della Comunità, ha offerto alle due parti contraenti l'opportunità di esaminare i mezzi idonei a potenziare la loro cooperazione nello spirito della dichiarazione di Lussemburgo del 9 aprile 1984.

Per quanto riguarda le loro relazioni commerciali, e nello spirito dell'articolo 15 dell'accordo, dal 1° marzo 1986 la Comunità estenderà alla Comunità ampliata, secondo il calendario precisato nell'allegato I, l'applicazione delle disposizioni dello scambio di lettere tra il Regno di Norvegia e la Comunità del 16 aprile 1973, relativo alle concessioni tariffarie accordate dalla Comunità al Regno di Norvegia per alcuni prodotti della pesca; inoltre, la Comunità concede al Regno di Norvegia un trattamento preferenziale sotto forma di esenzione o riduzione tariffaria per taluni prodotti della pesca originari della Norvegia ed importati nella Comunità, entro i limiti ed alle condizioni esposte nell'allegato II della presente lettera. Questa decisione prenderà effetto il 1° marzo 1986.

Onde decidere in merito ad una data mutualmente accettabile per l'entrata in vigore, ogni esercizio annuo, del suddetto trattamento preferenziale, le due parti si consulteranno anteriormente al 1° novembre dell'anno precedente. Per il 1986 le consultazioni avranno luogo prima del 28 febbraio 1986.

Le preferenze di cui sopra sono subordinate al permanere delle attuali condizioni di concorrenza generale nel settore della pesca.

Inoltre, le importazioni nelle Comunità dei prodotti in causa beneficeranno dell'aliquota preferenziale soltanto a condizione che il loro prezzo franco frontiera, accertato dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81, sia almeno uguale al prezzo di riferimento fissato dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti di cui trattasi.

Se necessario, le due parti contraenti possono avviare consultazioni in merito alle concessioni definite nel presente scambio di lettere, per esaminare la possibilità di estenderle ulteriormente.

Prendo atto che il Regno di Norvegia s'impegna ad abolire, dal 1° marzo 1986, i dazi doganali sui prodotti elencati nell'allegato III, originari della Comunità ed importati in Norvegia, entro i limiti indicati nello stesso allegato.

Per quanto riguarda il regime applicabile alle isole Canarie ed a Ceuta e Melilla, le due parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

- a) il Regno di Norvegia applica alle importazioni in provenienza da tali territori le concessioni tariffarie definite nella presente lettera. Per ciò che concerne le concessioni quantitative, il Regno di Norvegia fissa le parti per le isole Canarie e Ceuta e Melilla in consultazione con la Comunità, tenendo conto delle importazioni in provenienza da tali territori;
- b) qualora al regime che disciplina l'importazione dei prodotti della pesca nelle isole Canarie ed a Ceuta e a Melilla venissero apportate modifiche suscettibili d'incidere negativamente sulle esportazioni norvegesi, la Comunità e il Regno di Norvegia avvieranno consultazioni allo scopo di concordare misure idonee per rimediare alla situazione;
- c) il comitato misto procede alle modifiche delle regole di origine eventualmente necessarie ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b).

Le sarò grato se vorrà confermare l'accordo del governo del Regno di Norvegia su quanto sopra esposto.».

Ho l'onore di informarla che il mio governo è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
del Regno di Norvegia*

ALLEGATO I

I dazi doganali da applicare alle importazioni in Portogallo dei seguenti prodotti originari della Norvegia sono ridotti ai livelli seguenti:

(Dazio in percentuale)

Calendario	03.01 B II b) 1, 2, 3, 6	03.01 B II b) 4, 5 e 8-17	16.04 C I	16.04 G I	ex 16.04 G II (Spratti in contenitori a tenuta d'aria)	ex 16.05 A (Granchi in contenitori a tenuta d'aria)	ex 16.05 B (Gamberetti, sgusciati e congelati, esclusi gamberetti del genere Crangon spp.)
1° marzo 1986	3,0	10,9	26,6	26,6	27,8	27,2	27,2
1° gennaio 1987	3,0	9,8	23,3	23,3	25,5	24,4	24,4
1° gennaio 1988	3,0	8,6	19,9	19,9	23,3	21,6	21,6
1° gennaio 1989	3,0	7,5	16,5	16,5	21,0	18,8	18,8
1° gennaio 1990	3,0	6,4	13,1	13,1	18,8	15,9	15,9
1° gennaio 1991	3,0	5,3	9,8	9,8	16,5	13,1	13,1
1° gennaio 1992	3,0	4,1	6,4	6,4	14,3	10,3	10,3
1° gennaio 1993	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0	7,5	7,5

I dazi doganali da applicare all'importazione in Spagna dei seguenti prodotti originari della Norvegia sono ridotti ai livelli seguenti:

(Dazio in percentuale)

Calendario	03.01 B II b) 1-6, e 8-17	16.04 C I	16.04 G I	ex 16.04 G II (Spratti in contenitori a tenuta d'aria)	ex 16.05 A (Granchi in contenitori a tenuta d'aria)	ex 16.05 B (Gamberetti, sgusciati e congelati, esclusi gamberetti del genere Crangon spp.)
1° marzo 1986	11,9	12,5	12,5	13,6	7,5	7,5
1° gennaio 1987	10,7	11,1	11,1	13,4	7,5	7,5
1° gennaio 1988	9,4	9,8	9,8	13,1	7,5	7,5
1° gennaio 1989	8,1	8,4	8,4	12,9	7,5	7,5
1° gennaio 1990	6,8	7,1	7,1	12,7	7,5	7,5
1° gennaio 1991	5,6	5,7	5,7	12,5	7,5	7,5
1° gennaio 1992	4,3	4,4	4,4	12,2	7,5	7,5
1° gennaio 1993	3,0	3,0	3,0	12,0	7,5	7,5

ALLEGATO II

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi % ⁽¹⁾	Quantitativo annuo (in tonnellate)
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura: A. secchi, salati o in salamoia: I. interi, decapitati o in pezzi: b) — Merluzzi non secchi, salati o in salamoia — Merluzzi, secchi, non salati — Merluzzi, secchi, salati II. Filetti: a) di merluzzo	0 0 0 0	10 000 3 900 13 250 3 000
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei: G. altre: ex II. altre (escluso merluzzo carbonaro affumicato)	10	400

⁽¹⁾ Subordinatamente al rispetto delle condizioni relative al prezzo di riferimento.

I dazi doganali di cui sopra si applicano, a decorrere dal 1° marzo 1986, alle importazioni nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, di prodotti originari della Norvegia.

Per le importazioni comparabili in Portogallo e in Spagna, i ravvicinamenti tariffari vengono applicati secondo il calendario seguente:

PORTOGALLO

Calendario di ravvicinamento dei dazi

(Dazio in percentuale)

Calendario	ex 03.02 A I b) (Merluzzi, non secchi, salati o in salamoia)	ex. 03.02 A I b) (Merluzzi, secchi, non salati)	ex. 03.02 A I b) (Merluzzi, secchi e salati)	03.02 A II a) (Filetti di merluzzo, salati e secchi)	ex 16.04 G II (Escluso merluzzo carbonaro affumicato)
1° marzo 1986	10,5	0,0	0,0	10,5	27,5
1° gennaio 1987	9,0	0,0	0,0	9,0	25,0
1° gennaio 1988	7,5	0,0	0,0	7,5	22,5
1° gennaio 1989	6,0	0,0	0,0	6,0	20,0
1° gennaio 1990	4,5	0,0	0,0	4,5	17,5
1° gennaio 1991	3,0	0,0	0,0	3,0	15,0
1° gennaio 1992	1,5	0,0	0,0	1,5	12,5
1° gennaio 1993	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

SPAGNA

Calendario di ravvicinamento dei dazi

(Dazio in percentuale)

Calendario	ex 03.02 A I b) (Merluzzi, non secchi, salati o in salamoia)	ex. 03.02 A I b) (Merluzzi, secchi, non salati)	ex. 03.02 A I b) (Merluzzi, secchi e salati)	03.02 A II a) (Filetti di merluzzo, salati e secchi)	ex 16.04 G II (Escluso merluzzo carbonaro affumicato)
1° marzo 1986	6,0	6,0	6,0	6,0	13,3
1° gennaio 1987	5,1	5,1	5,1	5,1	12,9
1° gennaio 1988	4,3	4,3	4,3	4,3	12,4
1° gennaio 1989	3,4	3,4	3,4	3,4	11,9
1° gennaio 1990	2,6	2,6	2,6	2,6	11,4
1° gennaio 1991	1,7	1,7	1,7	1,7	11,0
1° gennaio 1992	0,9	0,9	0,9	0,9	10,5
1° gennaio 1993	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

ALLEGATO III

A decorrere dal 1° marzo 1986, i dazi doganali applicabili all'importazione in Norvegia dei seguenti prodotti originari della Comunità sono ridotti ai livelli seguenti, entro i limiti sotto indicati:

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)	Quantitativo annuo in tonnellate
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:		
	C. Aringhe:		
	II. altre	0	380
	D. Sardine	0	10
	ex F. Sgombri	0	140
	G. altre:		
	I. Filetti crudi	0	290
	II. non nominati	0	50
16.05	Crostacei e molluschi, preparati o conservati:		
	B. altri	0	220

Clausola riguardante le isole Canarie e Ceuta e Melilla

Per quanto concerne le isole Canarie e Ceuta e Melilla, le due parti hanno convenuto quanto segue:

- a) il Regno di Norvegia applicherà alle sue importazioni in provenienza da tali territori le concessioni tariffarie risultanti sia dallo scambio di lettere del 16 aprile 1973, sia dal presente scambio di lettere;
- b) ove il regime d'importazione dei prodotti agricoli nelle isole Canarie ed a Ceuta e Melilla subisca modifiche tali da danneggiare le esportazioni norvegesi, la Comunità e il Regno di Norvegia si consulteranno per adottare i provvedimenti atti ad ovviare alla situazione.
- c) il comitato misto adotterà le modifiche che occorra eventualmente apportare alle regole d'origine ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 1986

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia nei settori dell'agricoltura e della pesca

(86/558/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia nel settore dell'agricoltura e della pesca, per tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia nei settori dell'agricoltura e della pesca.

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

DECIDE:

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1986.

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. HOWE

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia nei settori dell'agricoltura e della pesca

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

la firma del protocollo di adeguamento dell'accordo tra il Regno di Svezia e la Comunità economica europea, a seguito dell'ampliamento della Comunità, ha offerto alle due parti contraenti l'opportunità di esaminare i mezzi idonei a potenziare la loro cooperazione nei settori dell'agricoltura e della pesca.

A. Settore agricolo

In riferimento agli scambi di lettere del 21 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia ed agli accordi conclusi il 16 luglio 1980 ed il 23 giugno 1982 nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT, nonché ai negoziati che hanno avuto luogo tra le due parti per adattare i precitati accordi e definire misure commerciali applicabili a taluni prodotti agricoli, nello spirito dell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio CEE-Svezia, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, confermo che i risultati dei negoziati sono i seguenti:

- I. Il Regno di Svezia e la Comunità convengono di estendere alla Comunità ampliata, a decorrere dal 1° marzo 1986, le reciproche concessioni previste negli scambi di lettere e negli accordi summenzionati.
- II. A decorrere dal 1° marzo 1986, la Comunità accorda, su base unilaterale e secondo le condizioni che seguono, una concessione tariffaria per i piselli congelati di cui alla sottovoce ex 07.02 B della tariffa doganale comune, originari della Svezia:
 - a) fino al 31 dicembre 1992:

Un contingente tariffario annuo di 6 000 tonnellate, di cui 4 500 tonnellate riservate alla Spagna.

Il dazio applicabile a questo contingente sarà del 4,5 % per le importazioni in Spagna e del 6 % per le importazioni negli altri Stati membri della Comunità;
 - b) a decorrere dal 1° gennaio 1993:

Un contingente tariffario comunitario di 6 000 tonnellate al dazio del 6 %.

B. Settore della pesca

Tenuto conto dei reciproci interessi e delle reciproche responsabilità in questo settore e nello spirito dell'articolo 15 dell'accordo, la Comunità ha deciso di sospendere completamente o parzialmente il dazio applicabile a taluni prodotti della pesca, originari della Svezia ed importati nella Comunità, nei limiti e alle condizioni stabilite nell'allegato I della presente lettera. Tali sospensioni hanno efficacia il 1° marzo 1986.

Le preferenze di cui sopra sono subordinate al permanere delle attuali condizioni di concorrenza generale nel settore della pesca.

Inoltre, le importazioni nella Comunità di detti prodotti beneficeranno del tasso preferenziale solo se il prezzo franco frontiera per i prodotti considerati, determinato dagli Stati membri conformemente all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81, è almeno pari al prezzo di riferimento fissato dalla Comunità per i prodotti e per le categorie di prodotti considerati.

In seguito alle consultazioni fra le due parti, la Comunità aprirà i contingenti tariffari annuali a 20 000 tonnellate di aringhe, come previsto nell'allegato I. Queste consultazioni avranno luogo ogni anno anteriormente al 1° maggio.

Prendo atto del fatto che, nello stesso spirito di cooperazione, il Regno di Svezia si impegna a sospendere completamente i dazi doganali e tutte le tasse di effetto equivalente applicabili ai seguenti prodotti originari della Comunità:

<i>N. della tariffa doganale svedese</i>	<i>Designazione delle merci</i>
ex 03.01	Filetti di pesce congelati
16.04	Preparazioni e conserve di pesce, compreso il caviale ed i suoi succedanei
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati.

Tali sospensioni hanno efficacia il 1° marzo 1986 per le importazioni provenienti dalla Comunità alle quali la Svezia non applica attualmente dazi doganali o tasse di effetto equivalente. Per le importazioni in Svezia di prodotti originari di uno Stato membro alle quali la Svezia applica attualmente tali dazi o tasse, questi ultimi sono ridotti conformemente al calendario di cui all'allegato II.

Inoltre, alla luce della stretta cooperazione esistente in materia di conservazione tra il Regno di Svezia e la Comunità, le due parti cercheranno di fissare l'equilibrio dei propri accordi reciproci di pesca, nel quadro dell'accordo concluso, ad un livello che consenta di mantenere, salvo imprevedibili cambiamenti biologici, gli attuali orientamenti di pesca. Inoltre, le autorità svedesi offriranno alle navi battenti bandiera degli Stati membri della Comunità la possibilità di pescare determinati quantitativi di merluzzo e di aringhe nella zona di pesca svedese del Mar Baltico, oltre a quelli già previsti, su base annua, nel quadro dell'accordo di pesca esistente tra il Regno di Svezia e la Comunità; questi quantitativi supplementari sono fissati nel modo seguente:

— Merluzzo del Baltico: 2 500 tonnellate

Qualora i TAC per il merluzzo nella zona di pesca svedese del Mar Baltico dovessero superare le 50 000 tonnellate, potrebbe essere accordato un contingente superiore a 2 500 tonnellate, fermo restando che questo incremento non dovrà superare il 10 % della quota dei TAC superiore alle 50 000 tonnellate.

Qualora venisse deciso un incremento del genere, sarà concesso, a titolo di compensazione, un contingente superiore a dazio nullo per le aringhe e/o il merluzzo provenienti dalla Svezia e esportati nella Comunità.

Se il TAC per il merluzzo nella zona di pesca svedese sarà fissato a un livello inferiore alle 40 000 tonnellate, il contingente di 2 500 tonnellate sarà ridotto nella stessa proporzione.

— Aringa del Baltico: 1 500 tonnellate.

Le pesca da parte di navi della Comunità dei contingenti di cui sopra sarà soggetta ai medesimi requisiti e alle medesime condizioni applicate alle attività di pesca della Comunità in tale zona per i contingenti accordati in base all'accordo sulla pesca tra il Regno di Svezia e la Comunità.

C. Regime applicabile alle Canarie e a Ceuta e Melilla

Per quanto concerne le Canarie e Ceuta e Melilla, le due parti hanno deciso quanto segue:

- a) Il Regno di Svezia applicherà alle importazioni provenienti da tali territori le concessioni tariffarie contemplate negli scambi di lettere del 21 luglio 1972 e negli accordi del 16 luglio 1980 e del 23 giugno 1982 nonché quelle previste nella presente lettera.

- b) Qualora eventuali modifiche del regime di importazioni vigente per i prodotti agricoli e della pesca destinati alle Canarie e a Ceuta e Melilla dovessero compromettere le esportazioni dalla Svezia, la Comunità e il Regno di Svezia si consulteranno per adottare misure appropriate onde risolvere la situazione.
- c) Il comitato misto adotterà le modifiche relative alle regole di origine eventualmente necessarie per consentire l'applicazione delle lettere a) e b).

Le sarò grato se vorrà confermare l'accordo del governo del Regno di Svezia su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, formulata nei termini seguenti:

«La firma del protocollo di adeguamento dell'accordo tra il Regno di Svezia e la Comunità economica europea, a seguito dell'ampliamento della Comunità, ha offerto alle due parti contraenti l'opportunità di esaminare i mezzi idonei a potenziare la loro cooperazione nei settori dell'agricoltura e della pesca.

A. Settore agricolo

In riferimento agli scambi di lettere del 21 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia ed agli accordi conclusi il 16 luglio 1980 ed il 23 giugno 1982 nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT, nonché ai negoziati che hanno avuto luogo tra le due parti per adattare i precitati accordi e definire misure commerciali applicabili a taluni prodotti agricoli, nello spirito dell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio CEE-Svezia, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, confermo che i risultati dei negoziati sono i seguenti:

- I. Il Regno di Svezia e la Comunità convengono di estendere alla Comunità ampliata, a decorrere dal 1° marzo 1986, le reciproche concessioni previste negli scambi di lettere e negli accordi summenzionati.
- II. A decorrere dal 1° marzo 1986, la Comunità accorda, su base unilaterale e secondo le condizioni che seguono, una concessione tariffaria per i piselli congelati di cui alla sottovoce ex 07.02 B della tariffa doganale comune, originari della Svezia:
 - a) fino al 31 dicembre 1992:
Un contingente tariffario annuo di 6 000 tonnellate, di cui 4 500 tonnellate riservate alla Spagna.
Il dazio applicabile a questo contingente sarà del 4,5 % per le importazioni in Spagna e del 6 % per le importazioni negli altri Stati membri della Comunità;
 - b) a decorrere dal 1° gennaio 1993:
Un contingente tariffario comunitario di 6 000 tonnellate al dazio del 6 %.

B. Settore della pesca

Tenuto conto dei reciproci interessi e delle reciproche responsabilità in questo settore e nello spirito dell'articolo 15 dell'accordo, la Comunità ha deciso di sospendere completamente o parzialmente il dazio applicabile a taluni prodotti della pesca, originari della Svezia ed importati nella Comunità, nei limiti e alle condizioni stabilite nell'allegato I della presente lettera. Tali sospensioni hanno efficacia il 1° marzo 1986.

Le preferenze di cui sopra sono subordinate al permanere delle attuali condizioni di concorrenza generale nel settore della pesca.

Inoltre, le importazioni nella Comunità di detti prodotti beneficeranno del tasso preferenziale solo se il prezzo franco frontiera per i prodotti considerati, determinato degli Stati membri conformemente all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81, è almeno pari al prezzo di riferimento fissato dalla Comunità per i prodotti e per le categorie di prodotti considerati.

In seguito alle consultazioni fra le due parti, la Comunità aprirà i contingenti tariffari annuali a 20 000 tonnellate di aringhe, come previsto nell'allegato I. Queste consultazioni avranno luogo ogni anno anteriormente al 1° maggio.

Prendo atto del fatto che, nello stesso spirito di cooperazione, il Regno di Svezia si impegna a sospendere completamente i dazi doganali e tutte le tasse di effetto equivalente applicabili ai seguenti prodotti originari della Comunità:

<i>N. della tariffa doganale svedese</i>	<i>Designazione delle merci</i>
ex 03.01	Filetti di pesce congelati
16.04	Preparazioni e conserve di pesce, compreso il caviale ed i suoi sucedanei
16.05	Crostacei e molluschi, (compresi i testacei), preparati o conservati.

Tali sospensioni hanno efficacia il 1° marzo 1986 per le importazioni provenienti dalla Comunità alle quali la Svezia non applica attualmente dazi doganali o tasse di effetto equivalente. Per le importazioni in Svezia di prodotti originari di uno Stato membro alle quali la Svezia applica attualmente tali dazi o tasse, questi ultimi sono ridotti conformemente al calendario di cui all'allegato II.

Inoltre, alla luce della stretta cooperazione esistente in materia di conservazione tra il Regno di Svezia e la Comunità, le due parti cercheranno di fissare l'equilibrio dei propri accordi reciproci di pesca, nel quadro dell'accordo concluso, ad un livello che consenta di mantenere, salvo imprevedibili cambiamenti biologici, gli attuali orientamenti di pesca. Inoltre, le autorità svedesi offriranno alle navi battenti bandiera degli Stati membri della Comunità la possibilità di pescare determinati quantitativi di merluzzo e di aringhe nella zona di pesca svedese del Mar Baltico, oltre a quelli già previsti, su base annua, nel quadro dell'accordo di pesca esistente tra il Regno di Svezia e la Comunità; questi quantitativi supplementari sono fissati nel modo seguente:

— Merluzzo del Baltico: 2 500 tonnellate

Qualora i TAC per il merluzzo nella zona di pesca svedese del Mar Baltico dovessero superare le 50 000 tonnellate, potrebbe essere accordato un contingente superiore a 2 500 tonnellate, fermo restando che questo incremento non dovrà superare il 10 % della quota dei TAC superiore alle 50 000 tonnellate.

Qualora venisse deciso un incremento del genere, sarà concesso, a titolo di compensazione, un contingente superiore a dazio nullo per le aringhe e/o il merluzzo provenienti dalla Svezia e esportati nella Comunità.

Se il TAC per il merluzzo nella zona di pesca svedese sarà fissato a un livello inferiore alle 40 000 tonnellate, il contingente di 2 500 tonnellate sarà ridotto nella stessa proporzione.

— Aringa del Baltico: 1 500 tonnellate.

Le pesca da parte di navi della Comunità dei contingenti di cui sopra sarà soggetta ai medesimi requisiti e alle medesime condizioni applicate alle attività di pesca della Comunità in tale zona per i contingenti accordati in base all'accordo sulla pesca tra il Regno di Svezia e la Comunità.

C. Regime applicabile alle Canarie e a Ceuta e Melilla

Per quanto concerne le Canarie e Ceuta e Melilla, le due parti hanno deciso quanto segue:

- a) Il Regno di Svezia applicherà alle importazioni provenienti da tali territori le concessioni tariffarie contemplate negli scambi di lettere del 21 luglio 1972 e negli accordi del 16 luglio 1980 e del 23 giugno 1982 nonché quelle previste nella presente lettera.
- b) Qualora eventuali modifiche del regime di importazioni vigente per i prodotti agricoli e della pesca destinati alle Canarie e a Ceuta e Melilla dovessero compromettere le esportazioni dalla Svezia, la Comunità e il Regno di Svezia si consulteranno per adottare misure appropriate onde risolvere la situazione.
- c) Il comitato misto adotterà le modifiche relative alle regole di origine eventualmente necessarie per consentire l'applicazione delle lettere a) e b).

Le sarò grato se vorrà confermare l'accordo del governo del Regno di Svezia su quanto precede.».

Ho l'onore di informarla che il mio governo è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

Vogliate gradire, Signori, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
del Regno di Svezia*

ALLEGATO I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso del dazio ⁽¹⁾	Quantità annua in tonnellate
03.01	<p>A. Pesci d'acqua dolce:</p> <p>I. Trote ed altri salmonidi:</p> <p> c) Coregoni</p> <p> d) altri</p> <p>IV. altri</p> <p>B. Pesci di mare:</p> <p>I. interi, decapitati o in pezzi:</p> <p> a) Aringhe ⁽²⁾:</p> <p> 2. dal 16 giugno al 14 febbraio:</p> <p> aa) fresche o refrigerate</p> <p> h) Merluzzi (<i>Gadus morhua</i>, <i>Boreogadus saida</i>, <i>Gadus ogac</i>):</p> <p> 1. freschi o refrigerati</p> <p> ij) Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>):</p> <p> 1. freschi o refrigerati</p> <p> k) Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>):</p> <p> 1. freschi o refrigerati</p> <p>II. Filetti:</p> <p> ex a) freschi o refrigerati:</p> <p> di merluzzo</p>	<p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p>	<p>illimitata</p> <p>illimitata</p> <p>illimitata</p> <p>20 000</p> <p>3 500</p> <p>1 500</p>
16.04	<p>Preparazioni e conserve di pesce, compreso il caviale ed i suoi succedanei:</p> <p>A. Caviale e succedanei del caviale:</p> <p> II. altri</p> <p>C. Aringhe:</p> <p> II. altre</p> <p>G. altri:</p> <p> II. altri</p>	<p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p>	<p>60</p> <p>250</p> <p>200</p>
16.05	<p>Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:</p> <p>ex B. altri:</p> <p> — Gamberetti, sgusciati o refrigerati, esclusi i gamberetti grigi del genere <i>Crangon</i></p>	7,5%	120

⁽¹⁾ Soggetti alle condizioni previste per il prezzo di riferimento.

⁽²⁾ Per il calcolo del prezzo di riferimento si applica il seguente coefficiente:

— Aringhe intere:	1
— Filetti doppi di aringa:	2,32
— Pezzi di aringa:	1,96

I dazi sopraindicati saranno applicati a decorrere dal 1° marzo 1986 alle importazioni nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 di prodotti originari della Svezia.

ALLEGATO II

SPAGNA

Calendario di riduzione dei dazi e dei prelievi all'importazione

A decorrere dal 1° marzo 1986, ogni dazio e prelievo doganale sarà ridotto a 87,5 % del dazio di base o del prelievo all'importazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1987, ogni dazio e prelievo doganale sarà ridotto a 75,0 % del dazio di base o del prelievo all'importazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1988, ogni dazio e prelievo doganale sarà ridotto a 62,5 % del dazio di base o del prelievo all'importazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1989, ogni dazio e prelievo doganale sarà ridotto a 50,0 % del dazio di base o del prelievo all'importazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1990, ogni dazio e prelievo doganale sarà ridotto a 37,5 % del dazio di base o del prelievo all'importazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1991, ogni dazio e prelievo doganale sarà ridotto a 25,0 % del dazio di base o del prelievo all'importazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1992, ogni dazio e prelievo doganale sarà ridotto a 12,5 % del dazio di base o del prelievo all'importazione.

L'esenzione dal dazio e dal prelievo sarà applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 1986

relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca

(80/559/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre approvare gli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca, per tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità gli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la

Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca.

I testi degli scambi di lettere sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. HOWE

ACCORDI

in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca

Scambio di lettere n. 1

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

ho l'onore di far riferimento agli scambi di lettere del 21 luglio 1972 e del 5 febbraio 1981 tra la Comunità e la Confederazione svizzera nonché ai negoziati svoltisi tra le due parti per adeguare gli scambi di lettere suddetti e fissare, secondo lo spirito dell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio CEE-Svizzera, il regime degli scambi di taluni prodotti agricoli, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:

- I. La Confederazione svizzera e la Comunità convengono di estendere alla Comunità ampliata, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni reciproche contemplate negli scambi di lettere suddetti.

Tuttavia, le concessioni di natura non tariffaria accordate dalla Confederazione svizzera alla Comunità sono modificate nel modo seguente:

- a) Fiori recisi:

Il contingente contrattuale di 6 500 quintali accordato dalla Confederazione svizzera alla Comunità è portato a 7 000 quintali.

- b) Vini rossi in fusti:

I contingenti contrattuali di vini rossi in fusti, aperti attualmente, sono aumentati di 415 000 hl riservati rispettivamente in misura di 315 000 hl alla Spagna e di 100 000 hl al Portogallo.

- II. La Confederazione svizzera accorda a titolo autonomo alla Comunità, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni tariffarie che figurano nell'allegato della presente lettera.

È inoltre convenuto che, per quanto riguarda i prodotti della voce ex 20.02.10 (polpe, puree e concentrati di pomodori in contenitori di oltre 5 kg) in provenienza dal Portogallo, la Confederazione svizzera ristabilirà l'aliquota normale di 13 SFR/100 kg secondo il calendario seguente:

- il 1° marzo 1986: un dazio iniziale di 3 SFR/100 kg;
- successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1987: quattro aumenti annui di 1 SFR/100 kg e tre aumenti annui di 2 SFR/100 kg.

È convenuto, infine, che la Confederazione svizzera mantiene il regime fiscale privilegiato all'importazione di vini di Porto e di Madera.

- III. La Comunità apre a favore della Svizzera, a decorrere dal 1° marzo 1986, un contingente tariffario comunitario annuo di 1 000 tonnellate senza dazio per le ciliege da tavola, amarene escluse (sottovoce 08.07 C della tariffa doganale comune).

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
della Confederazione svizzera*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor ,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

«Ho l'onore di far riferimento agli scambi di lettere del 21 luglio 1972 e del 5 febbraio 1981 tra la Comunità e la Confederazione svizzera nonché ai negoziati svoltisi tra le due parti per adeguare gli scambi di lettere suddetti e fissare, secondo lo spirito dell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio CEE-Svizzera, il regime degli scambi di taluni prodotti agricoli, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:

- I. La Confederazione svizzera e la Comunità convengono di estendere alla Comunità ampliata, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni reciproche contemplate negli scambi di lettere suddetti.

Tuttavia, le concessioni di natura non tariffaria accordate dalla Confederazione svizzera alla Comunità sono modificate nel modo seguente:

- a) Fiori recisi:

Il contingente contrattuale di 6 500 quintali accordato dalla Confederazione svizzera alla Comunità è portato a 7 000 quintali.

- b) Vini rossi in fusti:

I contingenti contrattuali di vini rossi in fusti, aperti attualmente, sono aumentati di 415 000 hl riservati rispettivamente in misura di 315 000 hl alla Spagna e di 100 000 hl al Portogallo.

- II. La Confederazione svizzera accorda a titolo autonomo alla Comunità, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni tariffarie che figurano nell'allegato della presente lettera.

È inoltre convenuto che, per quanto riguarda i prodotti della voce ex 20.02.10 (polpe, puree e concentrati di pomodori in contenitori di oltre 5 kg) in provenienza dal Portogallo, la Confederazione svizzera ristabilirà l'aliquota normale di 13 SFR/100 kg secondo il calendario seguente:

- il 1° marzo 1986: un dazio iniziale di 3 SFR/100 kg;
- successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1987: quattro aumenti annui di 1 SFR/100 kg e tre aumenti annui di 2 SFR/100 kg.

È convenuto, infine, che la Confederazione svizzera mantiene il regime fiscale privilegiato all'importazione di vini di Porto e di Madera.

- III. La Comunità apre a favore della Svizzera, a decorrere dal 1° marzo 1986, un contingente tariffario comunitario annuo di 1 000 tonnellate senza dazio per le ciliege da tavola, amarene escluse (sottovoce 08.07 C della tariffa doganale comune).

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.».

Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità economica europea.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Dazi in SFR/100 kg peso lordo	
		Aliquota normale	Aliquota applicabile alla Comunità
08.02 20	Agrumi, freschi o secchi: — limoni	2	esenzione
08.05 10	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: — Mandorle	1,5	esenzione
16.04 ex 24	Sardine (<i>pilchardus</i>)	20	esenzione
20.02 ex 22 ex 33	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico: — altri, in contenitori di: — oltre 5 kg: — Olive — 5 kg o meno: — Olive	 42 55	 esenzione esenzione

Scambio di lettere n. 2

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor ,

riferendomi ai protocolli addizionali agli accordi tra la Confederazione svizzera e le Comunità europee, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità nonché ad altri accordi firmati in data odierna, Le confermo che la Confederazione svizzera ritiene che con l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese le esportazioni di ortofrutticoli della Comunità in Svizzera non comprometteranno lo smaltimento, a prezzi equi, della produzione indigena.

La Confederazione svizzera ha preso nota della volontà comune delle due parti di mantenere tra loro stretti contatti per favorire il flusso armonioso degli scambi durante le campagne di commercializzazione degli ortofrutticoli e, qualora dovessero sorgere problemi di smaltimento, di avviare consultazioni e di prendere eventualmente le misure opportune.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su tale forma di cooperazione.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
della Confederazione svizzera*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor ,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

«Riferendomi ai protocolli addizionali agli accordi tra la Confederazione svizzera e le Comunità europee, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità nonché ad altri accordi firmati in data odierna, Le confermo che la Confederazione svizzera ritiene che con l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese le esportazioni di ortofrutticoli della Comunità in Svizzera non comprometteranno lo smaltimento, a prezzi equi, della produzione indigena.

La Confederazione svizzera ha preso nota della volontà comune delle due parti di mantenere tra loro stretti contatti per favorire il flusso armonioso degli scambi durante le campagne di commercializzazione degli ortofrutticoli e, qualora dovessero sorgere problemi di smaltimento di avviare consultazioni e di prendere eventualmente le misure opportune.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su tale forma di cooperazione.».

Mi prego confermare l'accordo della Comunità economica europea.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Scambio di lettere n. 3

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

ho l'onore di far riferimento alle concessioni tariffarie che la Comunità e la Confederazione svizzera si sono reciprocamente accordate nel settore dei formaggi e ai negoziati svoltisi per adeguare queste concessioni, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:

I. Durante il periodo di transizione previsto nell'atto di adesione, la Comunità e la Confederazione svizzera convengono, per quanto riguarda i quantitativi annui di formaggi in seguito menzionati, destinati ai mercati della Spagna e del Portogallo, di limitare i dazi all'importazione ai livelli seguenti:

a) all'importazione in Spagna:

Formaggi, originari della Svizzera e da essa provenienti, accompagnati da un titolo riconosciuto: :

Designazione delle merci	Dazio all'importazione (ECU/100 kg peso netto) o % ad valorem	Quantitativi in tonnellate			
		1986	1987	1988	1989
— Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca, con una maturazione di almeno due mesi per quanto riguarda il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:					
— in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera da determinare	18,13				
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta su almeno un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg ma inferiore a 5 kg, di un valore franco frontiera da determinare	18,13				
— Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca, con una maturazione di almeno due mesi per quanto riguarda il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:					
— in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera da determinare	9,07	1 844	2 121	2 439	2 805
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta su almeno un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera da determinare	9,07				
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di un peso netto inferiore o uguale a 450 g e di un valore franco frontiera da determinare	9,07				

Designazione delle merci	Dazio all'importazione (ECU/100 kg peso netto) o % ad valorem	Quantitativi in tonnellate			
		1986	1987	1988	1989
— Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate, della sottovoce 04.04 B della tariffa doganale comune	6 %				
— Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, pari o inferiore al 48 %, della sottovoce 04.04 E 1 b) 2 della tariffa doganale comune	prelievo				
— Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, superiore al 48 %, della sottovoce 04.04 E 1 b) 2 della tariffa doganale comune	prelievo				
— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère, l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera da determinare ed aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o uguale al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune	36,27	96	110	127	146

Durante il periodo di transizione, l'applicazione dei dazi all'importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.

Inoltre, l'applicazione dei dazi sopra indicati è subordinata alla condizione che la Confederazione svizzera si impegni a rispettare, se dal caso, un valore franco frontiera spagnola. All'inizio del periodo transitorio tale valore è determinato in base ai livelli di prezzo constatati sul mercato spagnolo dei formaggi in causa, diminuiti degli oneri totali all'importazione.

Durante il periodo transitorio, i valori franco frontiera spagnola che la Confederazione svizzera è tenuta a rispettare sono adattati in base al ravvicinamento dei prezzi dei formaggi sui mercati spagnolo e comunitario fino a quando detti valori saranno identici a quelli applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

A decorrere dal 1° gennaio 1990 e fino al termine del periodo transitorio, i quantitativi sopra indicati sono adattati ogni anno conformemente alle regole applicabili alle importazioni della Spagna provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

b) all'importazione in Portogallo:

Designazione delle merci	Dazio all'importazione (ECU/100 kg peso netto) o % ad valorem	Quantitativi in tonnellate			
		1986	1987	1988	1989
— Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca, con una maturazione di almeno due mesi per quanto riguarda il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:					
— in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera da determinare	9,07	50	58	66	76

Designazione delle merci	Dazio all'importazione (ECU/100 kg peso netto) o % ad valorem	Quantitativi in tonnellate			
		1986	1987	1988	1989
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta su almeno un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera da determinare	9,07				
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di un peso netto inferiore o uguale a 450 g e di un valore franco frontiera da determinare	9,07				
— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère, l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera da determinare ed aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o uguale al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune	36,27	85	98	113	130

Durante il periodo di transizione, l'applicazione dei dazi all'importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.

L'applicazione dei dazi sopra indicati è subordinata alle condizioni che la Confederazione svizzera si impegna a rispettare un valore franco frontiera portoghese. All'inizio del periodo di transizione tale valore è determinato in base ai livelli di prezzi all'importazione in Portogallo dei formaggi in causa, diminuiti degli oneri all'importazione.

Durante il periodo transitorio, i valori franco frontiera portoghese che la Confederazione svizzera è tenuta a rispettare sono adattati in base al ravvicinamento dei prezzi dei formaggi sui mercati portoghese e comunitario fino a quando detti valori saranno identici a quelli applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

A decorrere dal 1° gennaio 1990 e fino al termine del periodo di transizione, i quantitativi sopra indicati sono adattati ogni anno conformemente alle regole applicabili alle importazioni del Portogallo provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

II. La Comunità accetta di includere nella sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune il formaggio denominato «Vacherin Mont d'Or».

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo della Confederazione svizzera sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

«ho l'onore di far riferimento alle concessioni tariffarie che la Comunità e la Confederazione svizzera si sono reciprocamente accordate nel settore dei formaggi e ai negoziati svoltisi per adeguare queste concessioni, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:

I. Durante il periodo di transizione previsto nell'atto di adesione, la Comunità e la Confederazione svizzera convengono, per quanto riguarda i quantitativi annui di formaggi in seguito menzionati, destinati ai mercati della Spagna e del Portogallo, di limitare i dazi all'importazione ai livelli seguenti:

a) all'importazione in Spagna:

Formaggi, originari della Svizzera e da essa provenienti, accompagnati da un titolo riconosciuto:

Designazione delle merci	Dazio all'importazione (ECU/100 kg peso netto) o % ad valorem	Quantitativi in tonnellate			
		1986	1987	1988	1989
— Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca, con una maturazione di almeno due mesi per quanto riguarda il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:					
— in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera da determinare	18,13				
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta su almeno un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg ma inferiore a 5 kg, di un valore franco frontiera da determinare	18,13				
— Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca, con una maturazione di almeno due mesi per quanto riguarda il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:					
— in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera da determinare	9,07	1 844	2 121	2 439	2 805
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta su almeno un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera da determinare	9,07				
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di un peso netto inferiore o uguale a 450 g e di un valore franco frontiera da determinare	9,07				

Designazione delle merci	Dazio all'importazione (ECU/100 kg peso netto) o % ad valorem	Quantitativi in tonnellate			
		1986	1987	1988	1989
— Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate, della sottovoce 04.04 B della tariffa doganale comune	6 %				
— Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, pari o inferiore al 48 %, della sottovoce 04.04 E 1 b) 2 della tariffa doganale comune	prelievo				
— Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, superiore al 48 %, della sottovoce 04.04 E 1 b) 2 della tariffa doganale comune	prelievo				
— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère, l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera da determinare ed aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o uguale al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune	36,27	96	110	127	146

Durante il periodo di transizione, l'applicazione dei dazi all'importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.

Inoltre, l'applicazione dei dazi sopra indicati è subordinata alla condizione che la Confederazione svizzera si impegni a rispettare, se dal caso, un valore franco frontiera spagnola. All'inizio del periodo transitorio tale valore è determinato in base ai livelli di prezzo constatati sul mercato spagnolo dei formaggi in causa, diminuiti degli oneri totali all'importazione.

Durante il periodo transitorio, i valori franco frontiera spagnola che la Confederazione svizzera è tenuta a rispettare sono adattati in base al ravvicinamento dei prezzi dei formaggi sui mercati spagnolo e comunitario fino a quando detti valori saranno identici a quelli applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

A decorrere dal 1° gennaio 1990 e fino al termine del periodo transitorio, i quantitativi sopra indicati sono adattati ogni anno conformemente alle regole applicabili alle importazioni della Spagna provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

b) all'importazione in Portogallo:

Designazione delle merci	Dazio all'importazione (ECU/100 kg peso netto) o % ad valorem	Quantitativi in tonnellate			
		1986	1987	1988	1989
— Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca, con una maturazione di almeno due mesi per quanto riguarda il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:					
— in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera da determinare	9,07	50	58	66	76

Designazione delle merci	Dazio all'importazione (ECU/100 kg peso netto) o % ad valorem	Quantitativi in tonnellate			
		1986	1987	1988	1989
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta su almeno un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera da determinare	9,07				
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di un peso netto inferiore o uguale a 450 g e di un valore franco frontiera da determinare	9,07				
— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère, l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera da determinare ed aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o uguale al 56%, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune	36,27	85	98	113	130

Durante il periodo di transizione, l'applicazione dei dazi all'importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.

L'applicazione dei dazi sopra indicati è subordinata alle condizione che la Confederazione svizzera si impegni a rispettare un valore franco frontiera portoghese. All'inizio del periodo di transizione tale valore è determinato in base ai livelli di prezzi all'importazione in Portogallo dei formaggi in causa, diminuiti degli oneri all'importazione.

Durante il periodo transitorio, i valori franco frontiera portoghese che la Confederazione svizzera è tenuta a rispettare sono adattati in base al ravvicinamento dei prezzi dei formaggi sui mercati portoghese e comunitario fino a quando detti valori saranno identici a quelli applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

A decorrere dal 1° gennaio 1990 e fino al termine del periodo di transizione, i quantitativi sopra indicati sono adattati ogni anno conformemente alle regole applicabili alle importazioni del Portogallo provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

II. La Comunità accetta di includere nella sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune il formaggio denominato «Vacherin Mont d'Or».

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo della Confederazione svizzera sul contenuto della presente lettera.».

Posso confermarLe l'accordo del mio governo.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
della Confederazione svizzera*

Scambio di lettere n. 4

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

ho l'onore di far riferimento alle concessioni tariffarie che la Comunità e la Confederazione svizzera si sono reciprocamente accordate nel settore dei formaggi nonché ai negoziati svoltisi in data odierna per adeguare tali concessioni, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Le confermo che la Comunità si impegna ad avviare consultazioni con la Confederazione svizzera qualora sorgessero difficoltà in sede di applicazione del presente accordo.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

«Ho l'onore di far riferimento alle concessioni tariffarie che la Comunità e la Confederazione svizzera si sono reciprocamente accordate nel settore dei formaggi nonché ai negoziati svoltisi in data odierna per adeguare tali concessioni, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Le confermo che la Comunità si impegna ad avviare consultazioni con la Confederazione svizzera qualora sorgessero difficoltà in sede di applicazione del presente accordo.».

Posso confermarLe l'accordo del mio governo.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
della Confederazione svizzera*

Scambio di lettere n. 5

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

mi prego informarLa che nell'ambito dell'adeguamento dell'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, la Comunità continuerà a sospendere, in conformità dello scambio di lettere del 1972, il dazio doganale sulle importazioni dei seguenti prodotti originari della Svizzera:

<i>N. della tariffa doganale comune</i>	<i>Designazione delle merci</i>
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: A. Pesci di acqua dolce: I. Trote ed altri salmonidi: c) Coregoni d) altri IV. altri

Tale sospensione, nello spirito dell'articolo 15 dell'accordo suddetto, avrà ora una base preferenziale.

Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, le tariffe applicabili ai prodotti in questione originari della Svizzera sono ridotte progressivamente a zero poiché l'aliquota di base applicata rispettivamente in Spagna e Portogallo è diminuita di 12,5 % il 1° gennaio 1986 e di nuovo di 12,5 % il 1° gennaio di ciascuno dei sette anni successivi.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

mi prego accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

«Mi prego informarLa che nell'ambito dell'adeguamento dell'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, la Comunità continuerà a sospendere, in conformità dello scambio di lettere del 1972, il dazio doganale sulle importazioni dei seguenti prodotti originari della Svizzera:

*N. della
tariffa doganale comune*

Designazione delle merci

03.01

Pesci freschi (vivi o morti) refrigerati o congelati:

A. Pesci di acqua dolce:

I. Trote ed altri salmonidi:

c) Coregoni

d) altri

IV. altri

Tale sospensione, nello spirito dell'articolo 15 dell'accordo suddetto, avrà ora una base preferenziale.

Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, le tariffe applicabili ai prodotti in questione originari della Svizzera sono ridotte progressivamente a zero poiché l'aliquota di base applicata rispettivamente in Spagna e Portogallo è diminuita di 12,5% il 1° gennaio 1986 e di nuovo di 12,5% il 1° gennaio di ciascuno dei sette anni successivi.»

Mi prego comunicarLe che il mio governo ha preso nota di quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
della Confederazione svizzera*

Clausola riguardante le isole Canarie e Ceuta e Melilla

Per quanto concerne le isole Canarie e Ceuta e Melilla, le due parti hanno convenuto quanto segue:

- a) La Confederazione svizzera applicherà alle sue importazioni in provenienza da tali territori sia le concessioni tariffarie risultanti dagli scambi di lettere del 21 luglio 1972 e del 5 febbraio 1981, sia quelle risultanti dal presente scambio di lettere. Qualora si tratti di concessioni quantitative, la Confederazione svizzera potrà, in consultazione con la Comunità, stabilire quote per le isole Canarie e Ceuta e Melilla, tenendo conto delle importazioni provenienti da questi territori.
 - b) Ove il regime d'importazione dei prodotti agricoli nelle isole Canarie ed a Ceuta e Melilla subisca modifiche tali da danneggiare le esportazioni svizzere, la Comunità e la Confederazione svizzera si consulteranno per adottare i provvedimenti atti ad ovviare alla situazione.
 - c) Il comitato misto adotterà le modifiche delle regole d'origine eventualmente necessarie per l'applicazione delle lettere a) e b).
-